

TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1863

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi.* = *Votazione del disegno di legge ieri discusso sulle privative industriali.* = *Il deputato Sineo riproduce il suo disegno di legge sulla responsabilità ministeriale.* = *Rinunzie dei deputati Nicotera e Bertani, accettate* — *Cenno sul primo del deputato Di San Donato* — *Istanza del deputato Lazzaro sulla lettera del secondo, ritirata dopo osservazione del deputato Pasini.* = *Relazione sui disegni di legge: maggiori spese sui bilanci 1861 e 1862 sui bilanci della guerra e dei lavori pubblici; dazio di consumo; cessazione dello stipendio durante le Sessioni parlamentari ai deputati impiegati* — *Istanze d'urgenza del presidente del Consiglio ministro per le finanze Minghetti sul secondo, e del deputato Catucci sul terzo progetto.* = *Approvazione a squittinio segreto del suddetto disegno di legge sulle privative industriali.* = *Discussione generale del disegno di legge sulla composizione delle Corti di assise* — *Discorso del deputato Boggio contro il medesimo* — *Discorso del ministro guardasigilli Pisanelli in difesa del progetto.* = *Relazione sul disegno di legge per la repressione del brigantaggio nelle provincie meridionali* — *Incidente sulla sua iscrizione all'ordine del giorno* — *La discussione è stabilita per lunedì* — *Si delibera seduta per domani.* = *Presentazione di due disegni di legge per convalidazione di decreti circa i fondi stabiliti per opere nei porti di Napoli e Palermo.* = *I deputati Brofferio e Camerini combattono il disegno di legge in discussione.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/4 pomeridiane.

MASSARI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

GIGLIUCCI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

9605. Berzolari dottore Francesco, di Cremona, di anni 72, chiede di essere ammesso come capitano al godimento dell'assegno dato agli ufficiali che presero parte alla difesa di Venezia fino al giorno della sua capitolazione.

9606. Torino Michele, a nome della sua pupilla Elvira Tondi, ricorre per essere indennizzato dei danni recati ad un suo podere da una concessione fatta dal municipio di Napoli relativamente alla fabbricazione di case per gli operai.

9607. Forte Antonio, di Padula (Salerno), detenuto da più d'un anno nelle carceri centrali di quella provincia, fa istanza perchè cessi la sua detenzione preventiva e sia finalmente processato.

9608. Quarantasei abitanti del quartiere Stella di Napoli chiamano l'attenzione del Parlamento sopra una concessione fatta dal municipio di Napoli ad una società per erigere case d'operai in un emiciclo la cui conservazione interessa l'igiene di un quartiere densissimo di popolazione il quale ha nel medesimo il suo principale sfogo.

9609. Il Consiglio municipale di Scandale, provincia di Calabria Ulteriore II, esposto il sommo bisogno in

cui si trova quel comune d'avere un notaio, fa istanza perchè si accordi a Tommaso Cizza la dispensa di 14 mesi che gli mancano a compire l'età richiesta per essere nominato alla suddetta carica.

9610. Gli impiegati della Ricevitoria generale di Chieti si raccomandano alla Camera per essere non solo conservati, ma anche considerati nell'istallazione delle direzioni compartimentali od altri uffici alle medesime inerenti.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Hanno fatto alla Camera il seguente omaggio:

Il preside del liceo d'Alessandria, professore Antonio Gissey — Suo scritto intorno all'ordinamento della pubblica istruzione secondaria, copie 6.

Si procederà ora alla votazione per squittinio segreto sulla legge delle privative industriali ieri discussa.

(Segue la deposizione dei voti).

BARACCO. Chieggo l'urgenza sulla petizione 9609, il cui tenore giustifica la mia domanda.

(È decretata d'urgenza).

PRESIDENTE. Debbo annunziare alla Camera che l'onorevole deputato Sineo ha riprodotto un progetto di legge, che già egli aveva presentato nella precedente

TORNATA DEL 19 DICEMBRE

Sessione parlamentare e che era stato preso in considerazione nella tornata del 29 marzo 1862 sulla responsabilità ministeriale. (*ilarità*)

L'onorevole Sineo desidera che questo progetto riprenda il suo corso allo stato in cui era all'epoca in cui cessava la Sessione antecedente.

Se non vi sono osservazioni, questo progetto ripiglierà il suo corso allo stato in cui si trovava alla chiusura della precedente Sessione parlamentare. (*Segni di adesione*)

SINEO. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Per una mozione d'ordine ha facoltà di parlare.

SINEO. La ripresentazione di questo progetto di legge è stata accolta con segni d'incredulità. Pare che molti suppongano che non si possa giungere a sancire una legge sulla responsabilità ministeriale.

Io spero che la maggioranza della Camera vorrà dimostrare il contrario. Sono quindici anni, o signori,.... (*ilarità*)... sono quindici anni che il popolo subalpino aspetta con impazienza questa legge.

Il progetto che fu fatto d'ordine del Ministero Gioberti da una Commissione di cui era membro l'onorevole Bon-Compagni è ancora nell'archivio del Ministero della giustizia, e il popolo non crede alla sincerità della Costituzione, sintantochè non veda accertata e resa effettiva la responsabilità ministeriale.

Pensateci, signori, ed occupatevi; io domando che questo progetto sia distribuito senza ulteriore dilazione agli uffici e siano date definitive deliberazioni.

DIMISSIONI DEI DEPUTATI NICOTERA E BERTANI, ACCETTATE.

PRESIDENTE. Debbo annunciare alla Camera che il signor Giovanni Nicotera, deputato di Salerno, con sua lettera di Napoli, 16 di questo mese, indirizzata alla Presidenza, rassegna le sue dimissioni.

I motivi da lui esposti sono in compendio cotesti:

Perchè egli reputa dannosa agli interessi della patria la politica seguita dal Governo del Re così all'estero, come nell'interno;

Perchè egli reputa gli atti del Governo e le deliberazioni del Parlamento non conformi alla Costituzione del regno;

Perchè stima falsata l'esecuzione delle leggi.

Il linguaggio di questa lettera è tale, ch'io crederei di mancare altamente alla dignità della Camera, alla maestà della rappresentanza nazionale, se ne dessi lettura.

Essa verrà depositata negli atti della segreteria della Camera, e perciò ciascun deputato potrà averne, ove pur lo stimi, lettura.

DI SAN DONATO. Mi dispiace altamente che, come osserva l'onorevole nostro presidente, per il linguaggio forse troppo vivo della lettera dell'onorevole Nicotera,

la Presidenza abbia creduto di non dover leggerla alla Camera: ma non posso fare a meno di manifestare il mio proprio dispiacere nel vedere allontanarsi dalla Camera un patriota distinto che ha renduti dei grandi servigi alla libertà ed alla causa dell'unità italiana: nè il mio sentito rincrescimento è sospetto, dacchè, parecchie volte, la Camera lo sa, e in questo recinto ed anche fuori, mi trovai in qualche opposizione coll'onorevole Nicotera: in esso però io trovai sempre un disinteressato patriotismo ed una lealtà di carattere.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, le dimissioni dell'onorevole Nicotera sono accettate.

(Sono accettate).

Debbo anche annunciare alla Camera che l'onorevole deputato Bertani con sua lettera del 16 dicembre indirizzata alla Presidenza chiede le sue dimissioni.

Il deputato Bertani dà per motivo della dimissione, che il Ministero ha mancato alla Costituzione, ed, in luogo di censura, ha riportato l'approvazione della maggioranza. Questo è, in compendio, il tenore della lettera sua.

LAZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Questa lettera dell'onorevole Bertani sarà depositata alla segreteria della Camera, perchè ogni deputato possa prenderne visione.

LAZZARO. Da quanto pare si è dato un sunto della lettera diretta dal deputato Bertani alla Presidenza. Io rispetto i motivi che hanno potuto consigliare la Presidenza a non leggere questa lettera; ma essendo essa nota a taluni di noi, mi pare che se ne potrebbe dar lettura per intero. Per conseguenza io crederei che il signor presidente lo possa fare; in questa maniera si soddisferebbe al desiderio di chi la scrisse, e si farebbe che la Camera e il paese potessero apprezzarne i delicati motivi. Ad ogni modo io veggo con dolore...

Voci. No! no!

LAZZARO... che il deputato Bertani sia venuto nel proposito di dar le dimissioni, perchè perdiamo in esso, come collega, uno dei cittadini ai quali l'Italia deve moltissimo, come è riconosciuto dall'universale.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, metto ai voti le dimissioni del deputato Bertani.

LAZZARO. Vi ha una proposta mia.

PRESIDENTE. Non ho inteso che ella abbia fatto proposta. La formoli.

LAZZARO. Che si legga la lettera del deputato Bertani.

PRESIDENTE. Dichiaro alla Camera sull'onore mio, e per l'apprezzamento che ne ho fatto, che la lettera contiene un periodo che rende sconveniente il dar lettura della lettera stessa. (*Bene! Bravo! alla destra ed al centro*)

PASINI. Domando la parola.

Il presidente è quello che deve apprezzare se una lettera a lui diretta contenga espressioni per le quali non debba essere letta alla Camera.

Ad ogni modo io faccio questa proposta, che si dia

al presidente facoltà di non leggere la lettera, se egli crede ciò conveniente, e che si passi oltre a votare sulla rinuncia dell'onorevole Bertani. (*Segni di approvazione*)

PRESIDENTE. Essendo fatta una proposta, è dover mio di porla ai voti.

LAZZARO. In vista delle disposizioni della Camera io ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Essendo ritirata la proposta, se non vi sono altre osservazioni, le dimissioni sono accettate.

(Sono accettate).

RELAZIONI SUI DISEGNI DI LEGGE: MAGGIORE SPESE SUL BILANCIO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI E DELLA GUERRA PEL 1861 E 1862; SUL DAZIO DI CONSUMO; SULLA SOSPENSIONE DELLO STIPENDIO DEI DEPUTATI IMPIEGATI DURANTE LA SESSIONE.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Fiorenzi per presentare una relazione.

FIORENZI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione per maggiori spese e spese nuove sul bilancio 1862 del Ministero dei lavori pubblici.

Ho parimenti l'onore di presentare la relazione sulle maggiori spese al bilancio 1861 del Ministero della guerra, categorie 90 e 91.

SELLA, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge già altra volta approvato dalla Camera ed ora dal Senato, relativo alla tassa del dazio di consumo.

MINGHETTI, presidente del Consiglio, ministro per le finanze. Io credo che questa legge non darà luogo a discussione mentre le modificazioni fatte dal Senato sono minime, e credo in massima parte accettate dalla Commissione.

In questa speranza io pregherei, se fosse possibile, di metterla all'ordine del giorno lunedì o martedì in principio della seduta, perchè spero che in poco tempo si potrà votare.

PRESIDENTE. Se non vi hanno osservazioni, sarà così stabilito.

L'onorevole Macchi ha la parola per presentare una relazione.

MACCHI, relatore. Presento alla Camera il rapporto della Commissione incaricata di esaminare la legge sulla sospensione dello stipendio agli impiegati deputati durante le Sessioni parlamentari.

PRESIDENTE. Tutte queste relazioni saranno stampate e distribuite.

CATUCCI. Prego la Camera perchè voglia dichiarare quest'ultima d'urgenza, e sia tosto messa all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole Catucci chiede che la legge sulla sospensione dello stipendio agli impiegati deputati sia messa all'ordine del giorno d'urgenza. Io interrogo la Camera.

MINGHETTI, presidente del Consiglio. Questo schema di legge è certamente importante. Non è che il Governo non desideri che venga in discussione al più presto possibile; ma io prego la Camera di riflettere che abbiamo da discutere la legge sul dazio consumo, la quale presenterà forse poche difficoltà; che v'è inoltre la legge sul brigantaggio, la quale è pure, a parer mio, di una importanza somma. Il disegno di legge al quale allude l'onorevole Catucci è tale che non può a meno di dar luogo a non breve discussione.

CATUCCI. Al contrario, signor presidente; interroghi la Camera.

LAZZARO. Noi la votiamo subito.

MINGHETTI, presidente del Consiglio. Si interPELLI pure la Camera; essa deciderà come stimerà opportuno.

PRESIDENTE. L'onorevole Catucci ha chiesto che sia messa all'ordine del giorno d'urgenza la legge che egli ha riprodotta, relativa allo stipendio dei deputati impiegati...

CATUCCI. Chiedo che sia messa all'ordine del giorno dopo la legge sul brigantaggio.

MINGHETTI, presidente del Consiglio. E la legge sulla perequazione dell'imposta fondiaria?

PRESIDENTE. Chi intende che sia messa all'ordine del giorno dopo la legge sul brigantaggio quella sulla sospensione dello stipendio agli impiegati deputati è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, la proposta è respinta).

Do ora comunicazione alla Camera dell'esito della votazione sul progetto di legge per l'estensione delle privative industriali a tutto il regno.

Presenti	205
Votanti	204
Maggioranza	103
Voti favorevoli	138
Voti contrari	66
Si astenne	1

(La Camera approva).

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE SULLA COMPOSIZIONE DELLE CORTI DI ASSISE.

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la discussione sul progetto di legge sulla *composizione delle Corti di assise*.

La discussione generale è aperta.

Il deputato Boggio ha facoltà di parlare.

BOGGIO. Signori, generalmente quando un deputato prende parte alla discussione di una legge, egli lo fa perchè si è formata una certa opinione intorno al valore della legge che viene in discussione, e sente il desiderio di far prevalere la sua opinione, o se non altro di essere illuminato da coloro che abbiano prima manifestato un parere diverso.

In ordine a questo disegno di legge, io non porto solo in questo dibattimento il desiderio di far prevalere

un'opinione che è la mia; ma vi porto qualche cosa di più: io vi arredo il convincimento che facendo opposizione a questo disegno di legge, soddisfo ad uno stretto obbligo di coscienza. Ho la persuasione che se avessi lasciato passare questo schema di legge senza protestare contro di esso colla mia parola e col mio voto, avrei fallito al più sacro dei doveri.

Sgraziatamente quando si tratta di progetti dell'indole di questo, che cioè a prima giunta vestono solo il carattere di un disegno di legge speciale, noi non abbiamo l'abitudine di porvi tutta quell'attenzione che pei disegni di legge di carattere più generale siamo soliti adoperare. Per i progetti di legge che possono avere una natura speciale, siamo usi di riferirci volentieri al lavoro preparatorio delle Giunte.

Or bene, chiedo facoltà alla Camera di spiegarmi anzi tutto, perchè io, che pur sono membro della Commissione, debba pregare i miei colleghi a non annettere un'importanza esagerata al nostro lavoro ed a volere direttamente e con molta attenzione per loro medesimi rendersi ragione del valore della proposta che la Giunta fa alla Camera.

A tale proposito, o signori, è necessario innanzi tutto che sappiate in che modo questo progetto di legge ha potuto essere esaminato.

Questo schema, votato dal Senato del regno nello scorcio del primo periodo della Sessione, fu negli ultimi giorni di esso sottoposto a questa Camera, ma per la proroga non potè allora venir preso ad esame. Il signor guardasigilli, dicendo essere di grandissima urgenza la discussione di questo progetto, espresse il desiderio che la Commissione se ne occupasse al più presto.

Questa, convocata improvvisamente l'altra sera, dovette nella medesima adunanza principiare e finire il suo lavoro; v'intervennero sei membri, dei quali quattro opinarono per l'accettazione, due per la reiezione della legge.

L'urgenza che si è voluto vedere in questa legge impedì che l'onorevole relatore convocasse i membri della Giunta per dar loro conoscenza della relazione, talchè essa fu presentata e stampata senza che i di lui colleghi ne avessero contezza.

Ed invero, se l'onorevole Tecchio (che certo non mi vorrà smentire) ed io fossimo stati invitati ad intenderne la lettura, innanzi tutto avremmo chiesto che per lo meno risultasse che se quattro membri opinarono per l'accettazione, due invece vi si opposero; avremmo inoltre pregato il relatore a non voler inserire nel rapporto taluni errori di fatto che possono fuorviare il giudizio della Camera.

Lo avremmo pregato, a cagion d'esempio, a non voler dare come certo e come unanimemente ammesso che le funzioni di giudici del diritto in una Corte d'assise si circoscrivano entro quegli angustissimi confini che la relazione accenna.

E giacchè gli piacque invocare gli esempi francese e belgico, lo avremmo pur anco pregato a non istare pago

a dire che colà seggono nelle Assise talvolta i giudici di circondario, ma a voler dire altresì come la legislazione francese e quella del Belgio sieno assolutamente disformi dalla nostra, in ordine alle attribuzioni dei giudici del diritto nelle Corti d'assise.

Siffatte preliminari avvertenze sono bastevoli, a parer mio, a chiarire come io mal non mi apponga nel desiderare e nello sperare che, sebbene questo schema di legge rivesta in apparenza un carattere speciale, ciascuno di voi, o signori, vorrà per sè medesimo farsene giudice immediato.

Massimechè io vi dico sin d'ora (e non mi riuscirà malagevole il provarlo, e spero che non sarò solo a darvi questa dimostrazione) che sotto la sua modesta ed innocente apparenza, questo disegno di legge (*Con calore*) non solamente vulnera l'instituzione dei giurati, non solamente compromette il retto andamento della giustizia criminale dinanzi alle Assise, ma include pur anche un'infrazione, forse alla lettera, ma certamente allo spirito dello Statuto.

Imperocchè lo Statuto vuole che i giudici mai possano essere dati ai giudicabili, ma bensì debbano sempre essere dati alle cause: laddove invece in questa legge havvi una disposizione, cioè, quella sancita all'articolo 3, secondo la quale, se fosse ammessa, d'or innanzi il ministro guardasigilli in tutti i processi politici, in tutte quelle cause nelle quali gli piacesse d'intervenire, sarebbe libero di nominare egli il presidente che debbe condurre e regolare i dibattimenti.

Vale a dire, egli, il ministro, scioglierebbe l'uomo più importante del magistrato che dovrà giudicare in Corte d'assise, quello che per lo più ha in mano le sorti del processo: e in tal guisa il presidente delle Assise non sarebbe più un'emanazione della legge o della magistratura, non verrebbe dato *a priori* e quando s'ignorava quali processi e quali individui giudicherebbe una Sessione, ma sarebbe designato invece dal potere politico, in odio di tale o di tal altro accusato.

Ed a questo modo la distinzione e separazione dei poteri, che è base e fondamento delle nostre istituzioni e del vivere libero, sarebbe singolarmente vulnerata e in pari tempo manomesso quel principio dello Statuto il quale divieta che alcuno sia sottratto ai suoi giudici naturali, perchè il giudice naturale d'un accusato non potrà mai essere colui che piacerà ad un ministro di designare. (*Bravo! Bene!*)

Le quali cose toccanti ai principii più vitali del nostro ordinamento politico, io non dico certo perchè io voglia comechessia ingenerare diffidenza in alcuno contro l'egregio personaggio che ora è guardasigilli (nulla vi ha di personale per lui in queste mie avvertenze); ma, o signori, voi sapete troppo bene che principalmente nei paesi costituzionali i ministri passano, le leggi stanno; e per conseguenza non si debbe, perchè si creda per avventura di avere presentemente un ministro buono, fare una legge cattiva, ma sì invece debbonsi fare le leggi in modo che riescan buone anche con ministri cattivi. (*Bene!*)

Io dunque prego la Camera oggi, piucchè mai, a volerli essere cortese della sua attenzione, perchè lo ripeto sul mio onore e sulla mia coscienza, mai si presentò un progetto di legge più rilevante di questo sotto forme in apparenza più insignificanti.

Noi potremmo facilmente credere di votare uno schema di legge di nessuna importanza; ma se lo sancissimo, verrebbe giorno in cui con inutile rammarico ci accorgeremo di avere portata una mano imprudente e funesta sopra una delle più preziose nostre istituzioni.

Affinchè la Camera di ciò si faccia capace, è mestieri che io anzi tutto ricordi ai miei onorevoli colleghi quale sia l'organamento attuale.

Nel 1848, come è noto, s'introdussero per la prima volta nelle antiche provincie del regno le Corti d'assise, limitativamente però ai soli reati di stampa.

L'articolo 63 della legge sulla stampa ordinò che la Corte d'assise sarebbe composta della sezione del tribunale d'appello costituita per gli affari correzionali, coll'aggiunta di dodici giudici del fatto; vale a dire, fin d'allora si stabilì che i giudici del diritto apparterebbero alle Corti d'appello.

Dal 1848 al 1859 nessun mutamento.

Nel 1859 i giurati, che in questo periodo erano stati un tribunale di eccezione, giacchè giudicava solo in materia di stampa, entrano nel diritto comune penale. L'articolo 9 del Codice di procedura penale attribuisce alle Corti d'assise la giurisdizione su tutti i crimini che loro sono deferiti dalla sezione d'accusa; inoltre loro conserva, ampliandola, la giurisdizione sui reati di stampa; poi dà loro la giurisdizione sugli attentati contro i diritti politici, sui reati contro la sicurezza dello Stato, sui reati per offesa al Re, nonchè intorno a quelli che vengano commessi da ministri dei culti per abuso nell'esercizio delle loro funzioni.

Dalla quale numerazione comprende la Camera che le Corti d'assise giudicano sopra i reati di maggiore importanza sia nell'ordine per così dire privato, cioè in quelli più gravi contro le persone e la proprietà; sia più specialmente nei reati politici che sono di esclusiva loro competenza.

Nel 1859 quando la Commissione alla quale fu attribuito l'ufficio di preparare il Codice di procedura e d'introdurre i giurati, dovette attendere ad organare questa materia, fece maturi studi, e prese in esame i vari sistemi vigenti in Europa.

Esaminò il sistema inglese nel quale havvi un solo giudice del diritto; ma fu tosto persuasa che se esso può convenire ad un paese dove il giuri è antico quanto la costituzione politica del regno, sarebbe prematuro e pieno di pericoli colà dove quella dei giurati è divenuta una istituzione nuova a forza di essere antica.

Esaminò poi quella Commissione il sistema belga ed il francese. E trovò che in tutti e due questi paesi, alla sua origine, la Corte di assise ebbe i giudici del diritto scelti fra i consiglieri d'appello.

Si fu solo assai tardi, cioè nel 1831, che in Francia si modificò il sistema: si prescrisse che là dove esiste Corte d'appello i giudici del diritto siano consiglieri d'appello; invece dove essa non siede, possano i giudici del diritto essere scelti anche fra i possidenti o i giudici di tribunali di circondario.

Avverta bene sin d'ora la Camera che neppure adesso in Francia le Corti d'assise hanno di regola giudici di circondario a giudici del diritto.

Lungi da ciò la presenza dei giudici di circondario è una eccezione, e la sezione d'accusa può prescrivere che abbiano ad essere tutti e tre consiglieri d'appello. Se non lo prescrive, nei luoghi ove non ha sede una Corte d'appello, potrà nelle Assise star a fianco del consigliere d'appello che presiede un presidente di circondario o un giudice.

Ma ciò stesso, soltanto dopo il 4 marzo 1831, circostanza anche questa che la Camera vedrà in breve quanta importanza abbia.

Così nel Belgio dall'epoca della sua rivoluzione, cioè dal 1830 sino al 1849 i giudici del diritto furono consiglieri d'appello esclusivamente. Il 15 maggio 1849 fu fatta una legge nella quale fu stabilito che potranno i giudici del diritto in Corte d'assise essere anche scelti fra i presidenti ed i giudici *anziani* dei tribunali di circondario.

La nostra Commissione nel 1859 considerò che nella Francia e nel Belgio le attribuzioni dei giudici del diritto sono immensamente diverse da quelle che hanno appo noi, specialmente in ordine all'applicazione della pena.

E qui importa che tutti ricordino ciò che forse a qualcuno può essere sfuggito, che cioè, mentre nella Francia e nel Belgio l'applicazione della pena dopo il verdetto dei giurati è mantenuta in angusti confini, presso di noi invece i giudici del diritto spaziano liberamente, per modo che possono ancora applicare una pena la quale da qualche mese di carcere può salire ai lavori forzati e, in talun caso, fino alla morte! (*Sensazione*)

Sì, o signori, vi sono taluni reati nei quali i giudici del diritto possono condannare a qualche mese di carcere od alla pena capitale; e vi sono ventun altri reati (e se mi fosse contestata quest'asserzione, ne farei immediatamente la precisa enumerazione), vi sono ventun altri reati nei quali, dopo il verdetto dei giurati, i giudici di diritto spaziano ancora fra tre anni di reclusione e i lavori forzati a vita.

Ora io vi domando se, a fronte di una legislazione così dissimile dalla belga, dalla francese, da accordare ai giudici di diritto, dopo il responso dei giurati, facoltà di spaziare fra tre anni di reclusione ed i lavori forzati a vita, passando per la lunga serie dei gradi che esistono fra questi due estremi, io vi domando, o signori, se non sia necessario che i giudici di diritto offrano tutte quelle guarentigie di capacità, di dottrina, di esperienza, che sono indispensabili perchè si possa riposare tranquilli che nella applicazione

delle pene essi non si lasciarono indurre in errore. (*Bene!*)

La nostra Commissione del 1859, tenuto conto di queste circostanze, non a capriccio si scostò dagli esempi più recenti della legislazione belga e francese, ma sibbene perchè diversa essendo la condizione delle cose, non poteva averci parità di sistema.

Oltrechè gli esempi stessi del Belgio e della Francia così consigliavano di fare.

La Francia dal 1792 al 1851 volle che in Corte di assise i giudici di diritto fossero consiglieri d'appello; e per i primi 15 anni furono pure consiglieri d'appello nel Belgio.

A ragione impertanto la Commissione del 1859 opinò che essendo presso di noi in vigore una legislazione che lascia tanto arbitrio nelle pene ai giudici del diritto, dovessero questi scegliersi fra coloro per i quali milita una maggiore presunzione di attitudine. E pensò che intanto coll'esperienza di dieci o quindici anni anche il personale dei tribunali di circondario, avvezzandosi ai nuovi ordini di cose, alla novella procedura, al nuovo sistema dei dibattimenti, si abiliterebbe, come avvenne in Francia e nel Belgio, ad occupare convenientemente il posto che nel frattempo veniva conservato ai consiglieri di appello.

Queste furono le ragioni per le quali la legge sull'organamento giudiziario nel 1859, agli articoli 42, 43 e 44, sancì che le Corti delle assise consterebbero di tre giudici di diritto scelti fra i consiglieri, di un supplente pure tolto fra essi, e di 12 giurati oltre ai due supplenti.

È questo stato di cose che l'onorevole signor ministro propone al Senato di cambiare, e che quel Consesso mutò dopo per altro una discussione e dopo studi preparatorii ben altri da quelli che in questo ramo del Parlamento si fecero.

Importa che la Camera sappia che quando il ministro presentò quel progetto, il Senato non ha creduto che questa fosse una legge da potersi in ventiquattr'ore studiare, discutere e votare; ma invece la Commissione se ne occupò seriissimamente; volle sentire il ministro; domandò schiarimenti; e siccome il cardine della proposta ministeriale consisteva in una grande economia sperata dal ministro (poichè si dovevano risparmiare 785,000 lire l'anno dalle finanze dello Stato), la Commissione desiderò che le fossero fornite tabelle, dati statistici e spiegazioni.

Il signor ministro fu largo al Senato di tutti quei chiarimenti che gli vennero chiesti; la Commissione esaminò minutamente ogni cosa, e non partecipò alle illusioni del ministro; e questi, leale com'è, dopo avere nella prima e seconda seduta pubblica sostenuto ancora che il suo progetto doveva fruttare i grandi risparmi, vinto dalla evidenza, finì col riconoscere nella terza o quarta tornata consacrata a questo dibattimento ch'egli si era sbagliato, e che le economie non c'erano, o quanto meno si riducevano a così esigua

proporzione che in verità i suoi computi non potevano più avere quel valore ch'ei in sulle prime loro aveva dato. (*Si ride*) Eh ho qui dinanzi a me il tenore testuale delle dichiarazioni del signor ministro, affinché se mai per avventura la memoria non glielo ricordasse nella loro precisione, egli possa riscontrarle nel rendiconto ufficiale che tengo a sua ed a mia disposizione.

Nel Senato adunque si vollero questi chiarimenti e il loro risultato non riuscì favorevole al progetto del Ministero. L'Ufficio centrale non accettò il sistema proposto dal guardasigilli, ma ne formulò un altro, e fu solo dopo lunghissime discussioni e in seguito alla luttuosa e fosca dipintura che si fece dello stato delle prigioni e dei carcerati nell'Italia meridionale che una debole maggioranza accolse il partito ministeriale, votando la legge quale fu a noi portata, e quale ne viene ora sottoposta dai quattro membri della Commissione che formarono la maggioranza contro i due che vi si opponevano.

Un'altra innovazione che tocca alle libertà costituzionali fu introdotta in quella contingenza.

Secondo la legge attuale sul principio dell'anno giuridico un decreto reale designa i presidenti per tutte le Corti d'assise che dovranno sedere lungo l'anno. In questo modo non c'è pericolo che alcuna passione possa guidare la scelta, imperocchè questi presidenti sono designati quando solo pochissime cause possono essere già note.

Invece secondo il nuovo progetto i presidenti saranno eletti dal primo presidente della Corte d'appello, non per tutto l'anno, ma d'una in altra Sessione: e questo mi pare già un inconveniente. Ma s'aggiunge sconcio più grave ed è questo, che il secondo alinea di quell'articolo dichiara essere sempre in facoltà del guardasigilli di nominare questi presidenti.

Poniamo che per una di quelle mutazioni non impossibili nei Governi costituzionali venga ad occupare il seggio ministeriale persona meno giusta, meno imparziale, meno liberale che non è l'onorevole Pisanelli; chi ci sta garante allora che nelle Corti d'assise, le quali, come udiste poc'anzi, debbono sentenziare in ispecie sui reati politici, ove sia data questa facoltà al ministro guardasigilli, potendosi nominare da lui il presidente ad un'epoca nella quale già si sa che dovranno quei reati essere giudicati nella prossima Sessione delle Assise, chi ci sta garante, dico, che invece di essere dato il presidente alla causa non sia dato all'accusato? Con quale osservanza della giustizia ciò si farebbe ditelo voi, e con quale rispetto della separazione dei poteri, fondamento, lo ripeto, delle nostre libere istituzioni.

In verità che io duro fatica a comprendere come una proposta di tal natura abbia potuto essere recata in mezzo a noi.

Da quale impulso era adunque mosso, da quale gravissima causa era spinto l'onorevole guardasigilli quando proponeva al Senato codeste mutazioni, e

quando otteneva che da esso venissero accettate? Quale potè essere la ragione oltrepotente che lo spinse a così operare?

A dir vero io nel rileggere le dichiarazioni che l'onorevole guardasigilli faceva, non sono ancora quarant'otto ore, in questo recinto, mi trovai singolarmente imbarazzato, e fui per un momento nella più assoluta incertezza; imperocchè da una parte io mi stavo occupando appunto come membro della Commissione che era stata convocata, di questo progetto di legge, col quale il signor ministro tocca in modo così radicale alla formazione delle Assise; e per l'altra mi stavano sott'occhio parole sue, parole dette da lui come ministro a questa Camera poche ore innanzi, colle quali egli, con quell'eloquenza che non è ultimo de' suoi pregi, scongiurava la Camera a volersi ricordare che nulla si può fare di peggio che toccare una legge così importante, e che non è appena dopo tre anni che si può dire l'esperienza abbia chiarita giusta o necessaria la modificazione di una istituzione così importante e gelosa quale si è quella dei giurati.

L'onorevole Brofferio, in quella circostanza, ha commesso un fallo che io sono imbarazzato a qualificare con una espressione abbastanza parlamentare.

L'onorevole Brofferio, per un uomo della sua esperienza, per un uomo che da quindici anni è nelle lotte politiche, per un uomo che ha diritto e capacità da essere a tutti noi maestro di stratagemmi parlamentari, mi scusi, egli, l'altro giorno, si è mostrato appena scolaro. (*ilarità*) Egli aveva fatto una proposta; studiandola gli era, tra le altre cose, capitato fra le mani un libro dell'avvocato Pisanelli in cui si svolgevano idee conformi a quelle alle quali si informava la sua proposta.

L'onorevole Brofferio a quella scoperta fu tentato di gridare come Archimede: *Eureka! Eureka!* venne difilato alla Camera col prezioso libro, persuaso d'aver questa volta conquiso il ministro e vinto il partito. Ma chi mai insegnò all'onorevole Brofferio che si possa ricordare ad un uomo che è ministro una opinione che emise quando non era ministro? (*ilarità*) Evidentemente a questo modo si renderebbero impossibili i Ministeri! (*Risa*)

Laonde, io che in molte cose tengo l'onorevole Brofferio a mio duce e maestro, in questa non lo imiterò certamente. Bensì, parendomi che una prescrizione di quarant'otto ore non sia sufficiente, perchè le parole dette da un ministro, come ministro, si abbiano a credere cancellate (*Si ride*), domanderò licenza alla Camera di leggere in quali precisi termini l'onorevole guardasigilli si esprimesse l'altro ieri.

« Da quanti anni, o signori, si è introdotta l'istituzione dei giurati in Italia? »

« L'avevano le antiche provincie per i giudizi di stampa. Fu estesa in alcune provincie nel 1860, in altre nel 1861, nella metà d'Italia nel 1° maggio 1862; per modo che l'istituzione dei giurati funziona in al-

cune provincie da tre anni, in altre da due, nella maggior parte d'Italia da soli diciotto mesi.

« Ora io domando: può dirsi che questa sia stata già sperimentata? »

« Sarebbe egli ragionevole presentare alla Camera nuove proposte in nome di un'esperienza già compiuta? »

« Non lo credo. »

E la Camera non lo ha creduto neppur essa. Di fatti, un momento dopo l'onorevole Castagnola riprendeva il concetto del ministro, e diceva:

« Io credo cosa pericolosa il toccare in qualche parte una legge organica, perchè, ove si venga ad offenderla parzialmente, egli è ben difficile che la mutazione si faccia solo alla parte che si prende di mira; ma avviene il più delle volte che se ne alteri, che se ne guasti l'insieme. »

E la Camera qui gli gridava *bravo!* Ne fa fede il rendiconto. (*Risa di assenso*) Ma più ancora che nel *bravo* alle parole del Castagnola si rivelò l'opinione della Camera nel voto che diede pochi momenti dopo.

Voi m'insegnate, onorevoli colleghi, che se ci è cosa che la Camera accordi con facilità, è la presa in considerazione di una proposta d'iniziativa parlamentare. La presa in considerazione di una proposta d'iniziativa parlamentare è la cosa più innocente di questo mondo, tanto innocente quasi come l'invio d'una petizione al Ministero (*ilarità*); tant'è che nel lungo corso della nostra vita parlamentare sono rarissimi i casi in cui siasi negata la presa in considerazione di una proposta, ed anzi alla mia memoria non soccorrono che due, la legge Passaglia e la proposta Brofferio. (*ilarità*)

Ciò malgrado, la Camera, non tenuto conto della solita longanimità, decise l'altro ieri di non prendere in considerazione la proposta Brofferio.

E perchè?

Perchè l'ha persuasa il ministro quando le ha detto: non tocchiamo ad una legge organica dopo tre anni. In Francia hanno aspettato 39 anni a toccarla, nel Belgio hanno aspettato 20 anni, e noi dopo 3 anni la toccheremo? La Camera ha creduto a queste parole giustissime del ministro, ed ha votato secondo il ministro desiderava. Ma la Camera potrà spingere la sua abnegazione sino al punto di votare oggi o posdimani in senso contrario, perchè oggi o posdimani lo stesso ministro le verrà a dire che se il toccare alla legge organica delle Assise il 17 dicembre era un male, il 19 o il 21 dicembre è diventato un bene? (*Movimenti in senso diverso*)

Sono adunque le dichiarazioni dell'onorevole ministro, è il nostro voto, onorevoli colleghi, che mi autorizza ad opporre la questione pregiudiziale al presente progetto di legge. Io non amo che i ministri, almeno finchè sono ministri, si pongano in contraddizione con loro medesimi (*Si ride*); è già per loro un troppo compito il mantenersi a un dipresso in buona armonia col loro passato, senza che si creino ancora difficoltà colle proprie contraddizioni.

E ad un tempo desidero che la Camera, per il proprio decoro, non contraddica troppo facilmente alle proprie deliberazioni.

O forse vorrà l'onorevole guardasigilli rispondermi che la proposta dell'onorevole Brofferio toccava alla legge sulle Assise senza necessità e senza utilità; che invece egli vi propone di modificarla così da averne un utile evidente per la nazione? Dirà insomma che egli migliora la legge mutandola, e che invece l'onorevole Brofferio l'avrebbe guasta?

È naturale che egli abbia questa opinione; non può essere padre così snaturato da disconoscere il proprio parto (*Ilarità*); ma è, se non altro, a dolere che non abbia ben ponderate l'altro ieri le sue parole.

Se ci avesse badato, forse invece di emettere un'opinione così assoluta, avrebbe fatta alcuna riserva per mettere fin d'allora la Camera in avvertenza che quando egli condanna i rapidi mutamenti delle leggi organiche si deve intendere solo di quelli che non abbia egli stesso proposto. (*Bene! a sinistra*)

Ma farò come se questa riserva l'onorevole guardasigilli l'avesse formolata, e verrò senz'altro a indagare le ragioni di necessità o di utilità che debbono giustificare la sua proposta.

Le addusse il signor ministro al Senato, e si riducono sostanzialmente a due, poichè le altre considerazioni colle quali cercò afforzarle mi paiono secondarie.

Anzitutto il signor ministro narrò al Senato esistere nelle provincie meridionali d'Italia un grande arretrato di cause criminali, per il quale succede che le carceri sono ingombre di accusati che aspettano il giudizio con loro incomodo gravissimo, con danno immenso delle famiglie, e con detrimento della nazione medesima. Imperocchè non può certo riuscire ad onor nostro presso le altre nazioni, che un accusato debba languire uno, due, tre anni in carcere prima di poter esser giudicato; soggiungeva l'onorevole signor ministro: questo male, che certo è gravissimo, e ché io non voglio punto negare, non poteva essere rimediato finchè la legge sulle Assise rimane qual'è; perchè occorrendo quattro consiglieri d'appello per ogni Corte d'assise, gli riesce impossibile di avere un numero di consigliere sufficiente al servizio di tante Corti d'assise, quanti occorrono per il numero dei processi da ultimare.

Questo argomento è molto specioso, e non può non fare grande impressione sopra verun uomo imparziale; ma poggia esso interamente sul vero? È proprio vero che sia impossibile avere le Corti d'assise necessarie se intervengano a formarle i consiglieri d'appello? E, in ogni caso, il solo modo di provvedere alle cause arretrate è proprio esclusivamente quello che il ministro propone? O per avventura non ve ne sarebbe alcun altro migliore?

Il ministro dice che le Corti d'appello dell'Italia meridionale sono poco numerose, e glielo credo.

Consultando il bilancio, ho visto io pure esistere una

grande sproporzione tra il numero dei magistrati esistenti nelle Corti d'appello dell'Italia meridionale, e nella Cassazione, e quelli che abbiamo nelle antiche provincie ed anche nell'Emilia.

Le provincie napoletane con quasi 7 milioni di abitanti, con pochissime ferrovie hanno in tutto tre Corti d'appello con 93 consiglieri: le antiche provincie con meno di 5 milioni, e con una rete estesissima di ferrovie che abbreviano e quasi tolgono le distanze, hanno quattro Corti con 110 consiglieri.

L'Emilia, con popolazione molto minore, ha sei Corti d'appello.

Più abbiamo una esuberanza di personale anche in taluni uffici del Ministero Pubblico.

Così, per esempio, la Cassazione di Milano ha nove sostituti avvocati generali per tenere pochissime udienze, nelle quali è molto se si riferiscono due cause, mentre invece quella di Napoli che per lo meno spedisce tanti affari quanto quella di Milano, non ha che tre sostituti dell'avvocato generale.

Laonde se per avventura si patisce difetto nelle provincie meridionali di consiglieri d'appello, è pur vero che invece havvene ad esuberanza in Piemonte e nell'Emilia.

Io non nego adunque che esista un male, a cui si deve urgentemente provvedere; ma nego che il modo di provvedere debba consistere nella proposta che ci fa il ministro di alterare così radicalmente la legge sulle Corti d'assise perchè vedò che vi sono altri mezzi per ottenere lo scopo.

Io vorrei che il signor ministro facesse tesoro dell'esperienza del passato.

Egli prima del 1860 onorò queste nostre provincie coi suoi studi, colla sua presenza fra noi; presenza che sempre seppe rendere utile alla coltura delle scienze giuridiche colle dotte sue pubblicazioni e coll'esercizio del foro. (*Segni di assenso*)

Or bene, l'onorevole Pisanelli, appunto nella qualità di avvocato patrocinante, che allora aveva, ha dovuto sapere come nelle antiche provincie siasi prodotto quel male medesimo che ora travaglia l'Italia meridionale.

Noi pure avemmo un grande arretrato di cause.

Che cosa si fece?

Si disse forse: facciamo una legge colla quale i giudizi che dovrebbero tenere le Corti di appello li tengano i giudici di circondario o i giudici di mandamento? No certo, ma invece si formò una sezione temporanea.

Il guardasigilli invitò i magistrati che erano a riposo, ma i quali, sebbene per cause particolari o per ragioni di salute, avessero chiesto ed ottenuto di essere dispensati dal servizio, non erano però nell'impossibilità fisica ed intellettuale di rendersi ancora utili allo Stato, a voler riprendere temporariamente le loro funzioni. E fu maggiore il numero di quelli che si offrirono spontanei per riassumere le funzioni attive, di quanto fosse il numero richiesto dal bisogno. Si formarono queste sezioni temporanee; sedettero un anno

o due, sbrigarono le cause arretrate, e dopo ciò quegli onorevoli magistrati ritornarono al loro riposo, lieti di aver ancora potuto rendere un servizio al paese.

Ora io non posso credere che nell'Italia meridionale sia impossibile di trovare antichi magistrati di buona volontà che siano disposti a far ciò che qui fecero i magistrati dell'Italia settentrionale: crederei di mancare a quanto debbo a' miei connazionali, supponendo minore patriottismo in una che in altra provincia d'Italia. (*Bene!*) Dimodochè questo espediente già potrà dare al signor ministro un certo numero di consiglieri d'appello che egli potrà richiamare in servizio non solo nell'Italia meridionale, ma sì ancora nell'Emilia e nelle provincie settentrionali.

In secondo luogo il guardasigilli troverà un altro numero di consiglieri d'appello in quelle Corti, specialmente delle antiche provincie e dell'Emilia, nelle quali havvi esuberanza di consiglieri, tale esuberanza per la quale, siccome ne possono far fede quei nostri colleghi che esercitano il patrocinio forense, succede ora frequentemente che, quando vi recate all'udienza delle Corti d'appello, trovate sugli scanni non solo il numero legale, ma due o tre consiglieri di più, che non avendo altra occupazione e non amando oziar in casa, recansi alla Corte a farvi i giudici in soprannumero. (*Ilarità*)

Sono inoltre da utilizzare i troppi sostituti di certi uffici di avvocato generale, ed in ispecie quei nove che a Milano lavorano un po' meno di quanto facciano i tre sostituti della Corte di cassazione di Napoli. Là avete per lo meno altri cinque o sei funzionari che potete utilmente applicare nelle Corti di assise.

E qui darò una spiegazione intorno al probabile motivo del gran divario che passa fra Milano e Napoli circa il numero dei sostituti dell'avvocato generale.

Oramai in tutte le Cassazioni, e le Corti, e i tribunali del mondo civile, dove è introdotta la pratica dei dibattimenti, il Ministero Pubblico fa ciò che fanno gli avvocati; vale a dire il Ministero Pubblico prima studia la causa sugli atti e poi viene all'udienza a completarvi la istruttoria; sente le ragioni che si adducono e quindi formula e motiva le sue conclusioni in conformità della fattasi discussione.

Sapete che cosa invece succede alla Cassazione di Milano?

Colà è rimasto in piena osservanza il sistema preadamitico delle conclusioni scritte. Il sostituto avvocato generale studia la causa od il processo sulle carte che gli furono comunicate; scrive le sue conclusioni, indi si reca all'udienza. L'avvocato ha un bel dire, un bel parlare, è come predicasse al deserto. (*Ilarità*) Il sostituto avvocato generale non se ne dà per inteso; quando viene il suo turno, ei si leva, legge le sue conclusioni scritte prima, risponde a quello che ha trovato nei documenti, ma di quanto si è fatto e detto all'udienza, di regola, neppur verbo. (*Nuova ilarità*)

Con questo sistema che la sola Corte di Milano,

cred'io, pratica ancora, dovendosi il sostituto avvocato generale scrivere tutto quello che dovrà dire all'udienza, ci vogliono quattro sostituti per fare il lavoro a cui nel sistema della oralità basta uno solo.

In verità io non saprei vedere perchè ciò che oramai in tutte le altre magistrature del regno si fa, non si possa fare anche alla Cassazione di Milano. Certo è cosa più facile e più comoda giungere all'udienza con uno scartafaccio scritto sulla lettera morta dei documenti del processo, di quanto lo sia la replica improvvisa alle osservazioni fattesi all'udienza: ma a mutar sistema sarebbe tutto guadagno.

Finchè dura l'uso delle conclusioni scritte per anticipazione, la oralità del dibattimento riesce una illusione.

E non c'è da stupire se talvolta la Corte stessa di cassazione si mostri inchinevole a credere che l'oralità della discussione sia una superfluità, e faccia quanto può per soffocarla.

Ma è pur vero che quando i sostituti dell'avvocato generale di quella Cassazione seguiranno anche l'esempio dei loro colleghi appo tutte le altre Corti, otterremo quegli effetti.

Egino vi guadagneranno per i primi di acuire nella discussione il proprio ingegno.

Tre basteranno dove ora se ne richieggono nove.

E avremo disponibili sei consiglieri di più per le Corti d'assise.

Laonde se il signor guardasigilli vuol guardare intorno a sè, potrà molto facilmente, e con i funzionari che sono in quiescenza, i quali volentieri presterebbero di nuovo servizio, e con i funzionari, che sovrabbondano in talune provincie, raggranellare a un dipresso quanti consiglieri d'appello gli possono occorrere per moltiplicare, secondo la necessità, le Corti di assise nell'Italia meridionale.

In ogni caso quando con tali mezzi il guardasigilli non riuscisse ancora ad avere tutto il personale che gli occorre, comprenderei che egli proponesse ciò che in casi simili si suole fare, cioè che il guardasigilli medesimo ci ha proposto in altra materia, cioè che il ministro della guerra alla sua volta ha pure chiesto, e che la Camera gli ha accordato, voglio dire una legge speciale e temporanea che provveda a quello speciale e temporaneo bisogno.

Quando in taluna parte del regno si manifestano mali locali e temporanei, applicatevi un rimedio locale temporaneo e sarete giusti e logici; ma non fate come quel padre di famiglia, che avendo dodici figliuoli, se uno di essi cadeva ammalato, obbligava anche gli altri undici ad ingollar la medicina. (*Ilarità*) Esiste un arretrato di cause in alcune provincie, sta bene; provvediamo a fare che siano sbrigate. Ma questa non sia ragione per vulnerare radicalmente la legge comune del regno, e toccar ad una istituzione così importante e gelosa quale si è quella dei giurati; massimechè questo arretrato è un fatto, lo ripeto, temporaneo, è un fatto accidentale, che non può continuare, nè riprodursi, perchè è dovuto a

cause transitorie, a cause già in gran parte scomparse; cioè ai rivolgimenti politici, al mutamento di legislazione, al mutamento del personale giudiziario.

E nessuno vorrà credere, e tanto meno l'onorevole Pisanelli vorrà affermare, che l'Italia meridionale debba continuare a darci un contingente eccessivo di reati, di modo che sia bisogno sempre di avere colà le Corti d'assise in permanenza.

Come nell'Italia settentrionale è avvenuto, così avverrà anche in quelle provincie, cioè che, superato una volta con un rimedio eccezionale e temporaneo questo arretrato, entreremo in condizioni normali, per le quali sarà più che sufficiente il diritto comune.

Nè mi si dica che la legge speciale alla quale io alludo sia da riprovare, perchè le leggi di eccezione siano le peggiori fra tutte.

A questo risponderò che talvolta anzi le leggi transitorie e speciali hanno questo grande vantaggio che ci danno il modo di superare felicemente una crisi temporanea senza che si tocchi ai principii.

Oltrechè vorrei mi dicesse l'onorevole guardasigilli che cosa penserebbe di me, se quando fra due o tre giorni verrà pregandoci a prorogare la legge Pica, io gli obbiettassi che essa è una legge d'eccezione e deve, come tale, senz'altro essere respinta?

Queste considerazioni a mio avviso dimostrano come, mentre il signor ministro ha perfettamente ragione quando dice al Parlamento: « esiste un male eccezionale, occorre un rimedio, » egli invece ha torto quando ci propone quel genere di rimedio del quale finora vi ho tenuto parola.

Sia pure che preme di provvedere all'arretrato delle cause penali in alcune provincie: ma non è certo su questo cardine che si possa impennare solidamente il suo progetto di legge, perchè sono altri più opportuni e migliori spedienti.

L'altro argomento che molto si fece valere dal signor ministro fu quello delle grandi economie sperate dalla sua proposta. Il signor ministro si lusingò da principio di procacciare col suo progetto all'erario nazionale un grande risparmio.

Mi permetta la Camera che io le ricordi in brevi parole il dialogo che sulla questione delle economie ebbe luogo tra l'onorevole ministro ed il Senato: è un dialogo breve, fatto tutto a cifre, ma molto eloquente e persuasivo.

Il signor ministro si presentava innanzi al Senato e diceva: io vi propongo di sostituire nelle Corti d'assise ai due giudici di Corte d'appello due giudici di circondario; ciò mi permetterà di sopprimere cent'otto consiglieri d'appello.

Una vera ecatombe di consiglieri d'appello. *(Si ride)* La Commissione, a prima giunta, si rallegrò col ministro dell'ottimo divisamento, e fu per votargli solenni atti di grazia. Ma calmato il primo entusiasmo, sottentrò la riflessione, e il Senato cominciò a chiedere al ministro: « avete nei tribunali di circondario tanto personale che basti? » Oh! no certo, rispose il ministro,

ma io invece dei cent'otto consiglieri d'appello nominerò cent'otto nuovi giudici di circondario, ed avremo un bel risparmio, in cifra rotonda 785,000 lire all'anno; imperocchè i cent'otto consiglieri d'appello collo stipendio che percepiscono mi rappresentano 621,000 lire, più, per indennità di trasferta e d'alloggio, si deve dare loro 164,393 lire; sommate, ed avremo appunto lire 785,393.

Ma la Commissione del Senato ripiglia, e chiede: « e questi cent'otto nuovi giudici di circondario che voi create serviranno gratuitamente lo Stato? » Non è possibile pretenderlo, risponde il ministro, ma non monta: mettiamo pure a calcolo il loro stipendio: sono lire 279,000 a dedurre dalle 785,000, rimane pur sempre un risparmio di 506,000 lire, ossia qualcosa più che mezzo milione. » Fosse vero, insiste la Commissione: ma dei cent'otto consiglieri d'appello che cosa pensate fare? Li manderete con Dio? Non c'è forse un certo articolo di legge che garantisce loro la metà dello stipendio? « Avete ragione, confessa il ministro; me n'ero scordato. *(ilarità)* Comunque, leviamo pure la metà delle 621,000 lire, cioè 310,500 lire, avremo ancora 195,500 lire di economia. » *(Si ride)*

Come ben vede la Camera, il guadagno che si riprometteva il signor ministro dal suo progetto di legge si è già ridotto a proporzioni ben esigue; ma pur troppo non abbiamo ancora finito colle deduzioni.

La Commissione del Senato procede oltre nelle sue indagini, ed osserva al guardasigilli:

« Voi asserite che gli stipendi dei 108 consiglieri di appello rappresentavano 621,000 lire, ma per formare questa cifra supponete che sarebbero soppressi altrettanti stipendi di prima classe; ma potete voi licenziare i consiglieri più anziani? O non è invece evidente che dovrete invece fare la riduzione sui consiglieri di nomina più recente, ossia sugli stipendi di ultima classe? »

E qui pure il ministro dovette chinare il capo ed assentire. E la Giunta allora ad osservargli che oltre 80,000 lire sono a dedurre su quelle povere 195,000 lire, residuo delle grandi economie da lui sperate, le quali discendono così a lire 115,000!

Il ministro non si dà per sconfitto; sarà una piccola economia, comincia a dire, ma è poi sempre qualche cosa, è un'economia, e tanto basta perchè ci debba star a cuore.

E sia, ma che volete? Ecco dopo il primo, votarsi un secondo articolo della legge con il quale si stabilisce che invece di un presidente solo per Corte d'assise quind'innanzi ve ne saranno due!

Ma i presidenti non possono aver meno di otto o sette mila lire caduno; se ne raddoppiate il numero, anche solo nelle provincie meridionali, dove vanno a finire le 115,000 lire?

Dimodochè l'economia che l'onorevole ministro sperava di ottenere quando presentava il suo progetto di legge, a misura che la discussione andò procedendo si dileguò come neve al sole, o meglio sfumò come generalmente tutte le economie che i ministri sperano di

attuare sul bilancio. (*ilarità — Movimenti in senso diverso*)

Ed a comprometterla sempre più è successo in Senato un altro incidente che pur merita esservi ricordato.

L'onorevole guardasigilli, durante la lunga discussione di questa legge, pronunciò in quel recinto tre o quattro discorsi: bei discorsi, ve lo posso assicurare, poichè li ho letti tutti; anzi ne ho fatto un sunto per averli presenti; egli parlò benissimo. Il Senato lo udì sempre con molta deferenza ed attenzione, ma senza uscire mai dalla più calma e tranquilla impassibilità.

Ma avvenne che in un dato momento, rispondendo l'onorevole guardasigilli a talun oratore, credo a un primo presidente di Corte d'appello, il quale si era mostrato un po' inquieto della sorte dei 108 consiglieri dei quali il progetto minacciava l'ecatombe, dicesse essere ben inteso che nell'applicare la nuova legge egli non recherebbe alcun pregiudizio alle posizioni acquistate, e rispetterebbe tutti i diritti acquisiti.

Or bene, qui precisamente il rendiconto scrive un bel *Bravo!* di approvazione. (*ilarità*) È il solo che nelle venti o trenta pagine che conta quella discussione si trovi indicato durante i discorsi dell'onorevole ministro.

Che cosa significa questo? Evidentemente ciò significa che le parole del signor ministro, relative ai diritti quesiti, alle posizioni da rispettare, furono accolte come contenessero un impegno morale ch'egli assumeva, e del quale taluni si affrettarono a prenderne atto: impegno morale consistente in questo, che cioè nel fare la riduzione dei 108 consiglieri procederà con il piè di piombo e procurerà che nessuno abbia a patirne. Ma in questo caso evidentemente chi ne patirà sarà il pubblico erario.

Laonde, fatto calcolo anche di questo impegno morale, dove andranno a finire le economie? In questo: che avremo sempre i 108 consiglieri di appello, più avremo per giunta i 108 nuovi giudici di circondario; cosicchè ai contribuenti non rimarrà che a dire (perdoni l'onorando Manzoni la variante):

L'un giudice e l'altro sul collo ci sta. (ilarità)

Vano è adunque sperar vantaggio all'erario dalla legge che ora si discute; chè se veramente ad immaginare questo progetto l'onorevole guardasigilli fu spinto da pietà che sentisse per il suo collega della finanza, egli può essere certo di trovare in questa Camera tutti gl'incoraggiamenti che possa desiderare, se si disponga da senno a fare nel suo dicastero qualche cosa in pro dell'erario pubblico.

E sì che le occasioni non gli mancherebbero di scemare notevolmente le spese. Ma a tal fine conviene che si metta in via diametralmente opposta a quella alla quale accennerebbe la sua proposta.

Egli vorrebbe aumentare di 108 il numero dei giudici di circondario. Or bene, sapete, o signori, quanti tribunali di circondario già abbiamo nello Stato?

Niente meno che 142, i quali rappresentano, a dir poco, un personale di 1500 funzionari. A questi aggiungete i 1546 giudici di mandamento nei quali non sono compresi i pretori di Toscana, ed avrete anche qui un personale di oltre 3000 funzionari costituenti in complesso 1688 tribunali, per i quali dividendo i 22 milioni di abitanti che all'incirca ha il regno, troveremo un tribunale od una giudicatura per ogni 13,000 abitanti.

Non è questa un'esuberanza che deve cessare? Massimechè la spesa che trae seco questa congerie di tribunali e giudicature è immensa.

Un tribunale di circondario ha un presidente, quasi sempre un vice-presidente, almeno due giudici, poi il giudice istruttore, poi il procuratore del Re con almeno un sostituto, poi il segretario del tribunale ed il segretario del procuratore del Re. Che se il circondario è appena alquanto esteso, allora il numero dei giudici si raddoppia, si triplica e il personale del procuratore del Re cresce in proporzione.

Così avviene che anche il più modesto ed economico fra i tribunali di circondario non costa meno di 40,000 a 42,000 lire; la media fatta sul totale della spesa è fra le 48 e le 50 mila per cadun tribunale.

Ora io domando se, a fronte di queste cifre, possa essere il ben venuto il ministro guardasigilli quando per fare, dice egli, un'economia ci propone la nomina di altri 108 giudici di circondario.

Certo le economie si possono fare, e notevoli ed importanti, ma a patto che egli abbia il coraggio di affrontare la impopolarità inseparabile da qualunque atto diretto a diminuire in pro dello Stato le pubbliche spese, ma la quale sarà a lui largamente compensata dall'appoggio e dall'approvazione che troverà in questo recinto.

Fra i 148 tribunali di circondario sono molti che hanno pochissime cause, talchè appena seggono una o due volte la settimana. Perchè si conservano questi tribunali inutili?

Inoltre le ferrovie rendono ora facili, pronte e poco costose le comunicazioni. Perchè si conserveranno tribunali a due, tre ore di distanza l'un dall'altro? Oltrechè non è cosa strana ed intollerabile che innanzi ai tribunali di circondario si portino talune cause le quali per la poca entità e la natura loro in verità non abbisognano di un magistrato collegiale?

Un vagabondo, un ozioso arrestato debbono essere processati innanzi al tribunale!

Una donna avrà diretto ad una sua vicina un epiteto poco lusinghiero; taluno si sarà lasciato sfuggire una espressione poco parlamentare; costoro dovranno comparire innanzi ai tribunali di circondario, dove spesso si esamineranno 10, 15, 20 testimoni per simili bazzecole, sciupandovi attorno le due e le tre udienze! (*ilarità e segni di assenso*)

Abbia il coraggio il signor ministro di presentare pochi articoli di legge con i quali il numero dei tribunali di circondario sia ridotto a più giuste proporzioni;

per i quali le cause d'ingiurie, di diffamazione, di oziosità, di vagabondaggio siano attribuite ai giudici di mandamento, abbia il coraggio di proporre simili innovazioni (*Bene!*), e la Camera...

CONFORTI. Lo ha fatto, presentò un progetto.

BOGGIO. Tanto meglio; ringrazio l'onorevole Conforti di avere supplito ad una mia lacuna, e ripeto: tanto meglio se ha presentato il signor ministro un simile progetto, havvi una ragione di più perchè il nostro relatore non insista nell'opinione che ha manifestata favorevole al progetto di legge.

Infatti dacchè il signor guardasigilli si è fatto animo a proporre una riforma radicale, che semplificando l'amministrazione della giustizia, deve procacciare considerevoli risparmi alla pubblica finanza, a che stiamo ora discutendo questa legge?

Principale sua ragione di essere, le economie; ma con questa legge non si fanno, o sono insignificantisime, sto per dire, impalpabili.

Abbandoniamo adunque questo infelice progetto, e facciamoci subito a discutere ed attuare la maggiore, la radicale riforma prima d'ora dal signor ministro proposta.

Senonchè dopo esserci fin qui preoccupati della parte finanziaria del progetto di legge, è tempo che lo esaminiamo eziandio in ordine all'andamento della giustizia penale, affinchè non avvenga che in luogo di fare economia di denaro, si riesca solo ad avere una economia, e troppa, di giustizia.

È questo appunto che io temo, se la proposta ministeriale venga accolta, perchè avremo le Assise costituite in condizioni assai inferiori a quelle nelle quali oggi versano.

Oltrechè per questa medesima causa avrà a patire danno anche l'erario, perchè sarà molto maggiore il numero dei processi che si dovranno cassare per errori e nullità; il che accrescerà grandemente la cifra delle spese di giustizia.

Io mi accingo ora a dimostrare i gravi danni che l'amministrazione della giustizia soffrirebbe se venisse accettata la proposta dell'onorevole guardasigilli; ma prima di toccare a questa nuova parte dell'argomento, chiedo alla Camera facoltà di riposare alcuni istanti.

(L'oratore riposa alcuni minuti.)

L'onorevole guardasigilli, dopo di aver cercato di dimostrare che lo arretrato delle cause nell'Italia meridionale, e la probabilità di grandi economie dovevano consigliare l'accettazione della sua proposta, si faceva premura di scolparla dagli appunti che per avventura le venissero mossi, e si adoprava a tranquillare coloro che dalla sua accettazione temessero qualche danno alla buona amministrazione della giustizia.

A tale intento l'onorevole guardasigilli invocava in ispecie il suffragio nell'altro ramo del Parlamento con questa serie di argomentazioni.

Egli diceva: non mutiamo col mio progetto l'istituzione dei giurati, ma soltanto quella parte dell'istitu-

zione che ha tratto ai giudici del diritto. I giudici del diritto nelle Corti d'assise che ufficio fanno?

Un ufficio irrilevante: il giudizio è in mano ai giurati. Il compito dei giudici del diritto riducesi a risolvere qualche questione incidentale, e quindi ad applicare la pena.

Dunque, siano consiglieri d'appello, o siano giudici di circondario, tanto negli uni quanto negli altri avremo capacità sufficiente ed al di là del bisogno. Per compiere le funzioni di giudici di diritto nelle Corti di assise se ne fa sempre di troppo. Ed aggiungeva: abbiamo gli esempi di altri paesi; la Francia accettò il sistema ora da me proposto ed altresì il Belgio. Abbiamo persino un precedente dell'antico Piemonte. Dunque nulla c'è a temere, e può il Parlamento votare ad occhi chiusi questo progetto di legge. Così il ministro. Ma anzitutto, è egli vero che le funzioni dei giudici del diritto si riducano a così poca cosa, come piacque all'onorevole guardasigilli di asserire?

Io me ne appello alla testimonianza di quanti sono in questo recinto i quali frequentano per debito d'ufficio le Corti d'assise, e dimando loro se non sia vero che spetta al giudice del diritto il definire tutte le controversie sulla competenza, sulla prescrizione, sulla qualificazione del reato, sulla posizione della quistione, sull'applicazione della pena.

Chiedo inoltre se la legge non dichiara in termini espressi che, anche dopo il verdetto dei giurati, i quali abbiano risposto sì, il fatto che s'imputa all'accusato fu commesso, e commesso da lui, essa riservi ai giudici del diritto la facoltà di decidere se tale fatto costituisca o no un reato.

Dimodochè i giudici del diritto dal principio al termine del dibattimento sempre sono chiamati dalla legge a prestare un'opera seria, un'opera difficile, una opera importante, perchè non v'è momento della discussione in cui non possa sorgere tale gravissima difficoltà, tale gravissima questione che, o nell'interesse della difesa, o nell'interesse della società medesima, e nell'interesse della giustizia sociale non richiegga grande acume d'intelletto e molta pratica della materia penale per venire convenientemente risolta. Ella è questa una verità che io non saprei come potrebbe venire revocata in dubbio.

La materia della posizione delle questioni ai giurati, basta da sola a dimostrare la necessità che il corpo dei giudici del diritto sia costituito di uomini eminentemente capaci.

Voi probabilmente lungo questa discussione udirete dirvi che innanzi alle Corti d'assise tutta la difficoltà sta nella posizione delle quistioni, per modo che se vengano acconciamente formolate, quando i giurati abbiano espresso il voto loro tutto debba essere finito. E in conseguenza, quando si abbia un buon presidente abile nel porre le quistioni, non c'è più da preoccuparsi del resto, perchè egli riuscirà a far sì che le risposte dei giurati sieno date di tal maniera da precludere l'adito ad ogni ulteriore discussione.

È certo che la parte principalissima della direzione del dibattimento in Assise appartiene al presidente. Il presidente è, per così dire, il fulcro stesso della legge e dell'amministrazione della giustizia nei dibattimenti dinanzi alle Corti d'assise. Cionondimeno, io vi prego, onorevoli colleghi, di considerare due cose: l'una consiste in questo, che vi piaccia richiamarvi al pensiero vostro ciò che udiste l'altro ieri in questo medesimo recinto, in una discussione che aveva qualche affinità con la presente. Io non mi sentirei forse il coraggio di sottoscrivere intieramente a tutti i giudizi che l'onorevole Brofferio porta sui presidenti delle Corti d'assise che attualmente esistono nel regno d'Italia, ma è una cosa che io credo poter dire senza menomare per nulla il rispetto alla magistratura, che dentro e fuori di questo recinto, io vorrò, per quanto dipende da me, sempre tenuta in alta onoranza, perchè il giorno in cui venisse gettato il discredito ed il disprezzo sulla magistratura, quel giorno stesso una principale fra le guarentigie delle libertà dei cittadini sarebbe profondamente vulnerata.

Senza venir meno a tale rispetto verso la magistratura, mi sarà certo lecito asserire non potersi pretendere che, in tre anni d'esercizio, magistrati i quali non avevano prima l'abitudine di questo genere di giudizi, di dibattimenti, magistrati cresciuti ed educati in tutt'altro ordine di idee, in tutt'altra temperatura, in tutt'altra abitudine possano nel corso di appena tre anni diventare presidenti perfetti.

I presidenti, non dirò perfetti, ma buoni, non mancano attualmente nella nostra magistratura; ma pur troppo non tutti in tre anni hanno potuto diventare così idonei alla propria missione da nulla lasciar più desiderare.

Nè è da far le meraviglie se molti fra i nostri presidenti, dovendo compiere un ufficio per essi affatto nuovo, non abbiano ancora in esso tutta quella attitudine che certo col tempo acquisteranno.

Ma se egli è vero, come l'onorevole guardasigilli non mi potrà certo negare, che i presidenti attuali delle Corti d'assise non siano sempre forniti dell'attitudine necessaria a bene dirigere i giudizi, e ciò, lo ripeto, non per loro negligenza o malvolere, ma perchè in diciotto mesi non s'improvvisano i presidenti delle Corti d'assise; se questo è vero, come si potrà negare esser necessario che a fianco del presidente siedano consiglieri che gli possano essere di valido aiuto nel difficile compito?

Nella profonda e luminosa discussione che ebbe luogo in Senato vi furono più presidenti di Assise e di Corti di appello che presero a parlare, e sapete che cosa dissero?

Essi furono abbastanza leali e coscienziosi per dichiarare al Senato che spesso eglino avrebbero ravvisato superiore alle proprie forze il compito loro affidato, se non avessero avuto allato due colleghi, ai quali nei momenti difficili potevano ricorrere con fiducia di

ottenerne aiuto di lumi e di esperienza, e buoni suggerimenti. E così debb'essere necessariamente.

Datemi i diciannove anni di esercizio delle Corti di assise che si avevano nel Belgio nel 1849; datemi i quarant'anni di esercizio che si avevano in Francia nel 1831, ed allora io bene comprenderò come si possa progettare una riforma delle Corti d'assise, ed ammettervi i giudici di circondario, perchè nel frattempo anche questi avranno acquistato coll'esperienza la capacità necessaria.

Ma siccome si parlò di toccare a quell'istituzione, io da capo dirò col guardasigilli (nel suo discorso di ieri l'altro) che dopo appena l'esperienza di tre anni, è assurdo il pretendere che noi siamo già pervenuti a quel grado di bontà in questa istituzione, a raggiungere il quale la Francia impiegò quasi quarant'anni, e il Belgio venti.

L'asserirlo sarebbe un voler lusingare l'amor proprio degl'Italiani, con dispendio del vero: sarebbe un volerli illudere su ciò che realmente siamo. Ma non è cosa degna di una nazione che si stima e si rispetta lo esagerare così le proprie attitudini, ed il farsi illusioni che tosto o tardi si sciogliono in un doloroso disinganno.

Se adunque egli è vero che non può improvvisarsi un buon presidente, convien concludere che in paese come il nostro, dove la istituzione delle Assise è tanto recente, importa che il presidente sia bene assistito, si abbia cioè allato chi lo possa saviamente consigliare.

Otterrete questo scopo se a fianco del presidente collocherete due giudici di circondario? Chi non vede la distanza grandissima che separa il giudice che è appena sull'esordio della sua carriera, dal consigliere anziano di Corte d'appello? Anziano dico, perchè il presidente delle Corti d'assise è quasi sempre scelto fra i consiglieri o membri più anziani della Corte.

E qui appunto debbo rettificare un'asserzione meno esatta sfuggita in Senato all'onorevole guardasigilli.

Egli ebbe a dire che fra il presidente di Assise e i due consiglieri d'appello passa quasi altrettanta differenza di quella che corre fra quello e due giudici di circondario. Egli dimenticava in quel momento che il presidente d'Assise non è già un primo presidente od un presidente di sezione, ma è solamente un consigliere uguale a quelli che gli siedono allato, salvochè per ragioni di anzianità od altri simili motivi esso è provvisoriamente incaricato della presidenza; onde avviene che in una Sessione vedete Tizio presidente e Caio consigliere, e nella Sessione successiva Caio diventa presidente e Tizio, già presidente, non è più che consigliere.

Or bene, fra questi tribunali di uno stesso magistrato esisterà comunanza d'idee e di concetti, dalla quale nascerà la reciprocità dei consigli, e così aiutandosi a vicenda, potranno curare che il dibattimento riesca ordinato e regolare, e si evitino le nullità e la rinnovazione del giudizio.

Seggono in questo recinto avvocati, i quali forse anche più frequentemente di me hanno occasione di recarsi davanti alle Corti d'assise. Or bene, io non temo di essere smentito quando io dico che più di una volta a ciascun di loro sarà accaduto di trovarsi in conflitto con il presidente per talun incidente della causa. Come può questo conflitto venir risolto eccettochè mediante l'intervento dei due consiglieri che seggono a fianco del presidente?

Se questi siano magistrati che abbiano a un dipresso lo stesso grado del presidente, oseranno certamente consigliarlo, e trattenerlo quando loro paia che egli per avventura ecceda, e fare insomma che non devii. Ed alla sua volta il presidente avrà una deferenza per i loro suggerimenti, e li udrà volentieri e ne farà suo pro. Ma se invece ei veggasi allato due giudici in sull'esordio sarà disposto ad accettarne i consigli? Ed eglino medesimi oseranno darli? Massimechè, potete esser certi, membri delle Assise saranno sempre designati i giudici più giovani. Assistere alle Assise è considerato quale grave peso; è quindi naturale che venga di preferenza addossato ai meno anziani. Tolto ai presidenti lo aiuto di due buoni consiglieri, accadrà che gli annullamenti dei giudizi di Assise diventino molto più frequenti.

E questi annullamenti ricadranno sull'erario; perchè un processo che si annulla, principalmente se è un processo di qualche entità, e nel quale siano intervenuti molti testimoni, costa subito le 30, le 40, le 50 mila lire, senzachè, nella più parte dei casi, lo Stato che anticipa la somma possa sperare di ricuperarla, perchè novanta volte su cento l'accusato non è in grado di rimborsare un centesimo allo Stato.

L'amministrazione della giustizia e le finanze dello Stato scapiteranno adunque a un tempo per questo disegno di legge, se verrà accettato.

Mi giova citar l'esempio del Belgio e della Francia. Basti all'uopo il ricordare che in Francia e nel Belgio, quando si crearono le Corti d'assise, si crearono tali e quali si sono stabilite presso di noi nel 1859; basti ricordare che per lungo periodo di anni in Francia e nel Belgio si vollero mantenere quali da principio furono create; e che se quarant'anni dopo la loro istituzione in Francia, se vent'anni dopo nel Belgio si modificarono, si fu perchè nel frattempo le migliorate condizioni permisero questa modificazione, come sono certo che fra dieci o quindici anni lo potranno permettere anche presso di noi.

Questi esempi adunque del Belgio e della Francia, che l'onorevole ministro e l'onorevole relatore dopo di lui e dietro di lui hanno creduto d'invocare, provano contro il loro sistema, perchè provano che in entrambi i paesi si lasciò passare un lungo periodo di tempo prima di por la mano sopra la istituzione delle Assise. Ed inoltre, quando si volle modificarla, non la si modificò punto in quel modo assoluto e radicale che ora ci viene proposto.

Di fatti in Francia, come già ho accennato, si è sta-

bilito non già che le Corti d'assise debbano sempre essere composte di giudici di circondario, ma sì invece che possano esser composte di giudici di circondario solamente in quei luoghi dove non vi sono consiglieri d'appello e in quei casi nei quali la Sezione d'accusa non abbia altrimenti deciso; e nel Belgio si sono ammessi a far parte delle Assise non già tutti i membri d'un tribunale di circondario, ma solo i presidenti ed i giudici anziani.

Almeno almeno ci fosse questa garanzia nel progetto in discussione, ma non vi si è pensato, e si propose addirittura un mutamento che altera e vizia radicalmente la istituzione.

Finalmente, in ordine ai pretesi precedenti del Governo subalpino, mi permetta l'onorevole guardasigilli di osservargli che qui pure l'esempio si ritorce contro di lui.

È verissimo che vi fu un ministro, l'onorevole De Foresta, quel medesimo che nel Senato fu quasi l'unico difensore dell'attuale proposta, il quale quando era guardasigilli propose un disegno di legge simile al presente; ma probabilmente appunto per questa parità di natura non ebbe successo alcuno.

In altra circostanza fu presentato un altro progetto, ma avverta la Camera in quale diversa condizione.

Si propose che a giudici del diritto nelle Corti di assise si avrebbero un presidente e due consiglieri, membri del magistrato d'appello, con un quarto membro in qualità di supplente (il quale raramente sarà chiamato a dare il suo voto).

Quest'ultimo poteva essere un presidente di tribunale di circondario.

Or bene, se coi mezzi che gli ho indicati il Ministero non può trovare tanti consiglieri di appello quanti sarebbero necessari per aver tutte le Corti d'assise con quattro consiglieri di appello caduna, comprenderei che si proponesse che il membro supplente fosse un magistrato d'ordine inferiore; ma ciò che assolutamente non so comprendere è che si voglia entrare in un sistema, secondo il quale per i reati meno gravi, i reati punibili solo col carcere verrebbero giudicati prima dal tribunale di circondario, quindi potrebbero essere deferiti in appello alla Corte.

Invece i reati più gravi nei quali può essere applicata anche la pena capitale vi sarebbero giudicati dai magistrati di un ordine inferiore. Ossia l'accusato e la società avrebbero maggiori guarentigie nei casi nei quali la pena non potrebbe eccedere cinque anni di carcere; le avrebbero minori in quei casi ne' quali persino la morte sarebbe applicabile.

O forse mi si obietterà che in Corte d'assise ci stanno i dodici giurati? Ma chi mi facesse tale obietto dimenticherebbe che non sono sempre i giurati gli arbitri della sorte dell'accusato.

Possono sorgere infinite questioni prima del loro verdetto sull'incompetenza, la prescrizione, l'amnistia, e può succedere che la Corte le risolva così da non

ammettere più neanche la manifestazione del voto dei giurati.

Che più? Fin anche dopo il verdetto dei giurati è aperta la via a discutere se il fatto di cui si tratta costituisca o no un reato, e sia come tale soggetto a pena.

Diremo sufficientemente protetta a questo modo la tutela sociale? Imperocchè (e questo sia detto una volta per tutte) io non mi preoccupo qui della condizione degli accusati, ma sì mi sta a cuore l'interesse sociale, ed è in suo nome che io domando che le Corti d'assise siano bene e fortemente costituite.

Ma se invece voi immaturamente e leggermente toccate a questa istituzione, se voi alterate la costituzione delle Corti d'assise sostituendo ai consiglieri di appello due giudici di circondario, voi avrete diminuito assai le guarentigie di capacità e di attitudine nella persona chiamata a dirigere i dibattimenti.

Il presidente si troverà isolato, e i due giudici si vedranno condannati all'impotenza.

Ed intanto avverrà che per la insufficienza di taluni presidenti non più aiutati da colleghi, per la inesperienza dei giovani giudici di circondario, si annullino con assai maggiore frequenza i dibattimenti ed i giudizi delle Assise. E chi ne farà le spese, oltre l'erario, sarà l'istituzione stessa dei giurati.

Infatti, nella pubblica opinione questo solo si saprà, che gli annullamenti sono più frequenti, perchè i profani non possono indagare, se provenga dai giudici di diritto o da quelli del fatto.

Laonde, confondendo in un solo giudizio complessivo l'operato degli uni e degli altri, l'opinione pubblica ne trarrà la conclusione che la istituzione del giuri è impari alla sua missione, e gitterà sopra di essa il discredito. E così il risultato finale della legge che ci chiede l'onorevole guardasigilli sarà questo, di avere indebolito il concetto che la pubblica coscienza si era formato dell'istituzione dei giurati.

Ma voi non consentirete, egregi colleghi, una tanta iattura.

Voi certo direte con me che, se pur troppo esiste nell'Italia meridionale un gran arretrato di cause penali, sonvi altri modi di provvedere, di gran lunga preferibili a quello proposto dall'onorevole guardasigilli.

Voi direte con me che il credere alle economie preconizzate per questo progetto è un volersi assolutamente pascere di illusioni e di errori.

Voi direte con me che gli esempi del Belgio, della Francia e del Governo piemontese sconsigliano anzichè suffragare l'accettazione della legge in discussione.

E fatti persuasi che l'interesse della giustizia, non meno che quello dell'erario, richieggono non si diminuiscano le guarentigie che offre l'attuale composizione dei giudici del diritto nelle Corti di assise, voi concluderete con me che corre a tutti noi, Parlamento e Governo, un obbligo sacro e indeclinabile di non toccare a quella istituzione dei giurati, che è uno dei mag-

giori vanti della nostra Italia, una delle glorie del nostro risorgimento, e la più splendida dimostrazione della maturità politica e civile degl'Italiani. Imperocchè, introdotta dove da tre, dove da due, dove da poco più di anno, ha già dato dappertutto i più lusinghieri risultamenti.

Ricordiamoci, o signori, che non è colle continue mutazioni che si perfezionano o si consolidano le istituzioni; e respingendo la immatura, intempestiva novità che ci è proposta, facciamo in modo che alle leggi ed agli istituti ai quali è affidata la guarentigia delle nostre libertà, dei nostri diritti e dei nostri interessi non venga meno l'autorità e la sanzione del tempo, affinché non si dica degl'Italiani che nulla sanno fondare di duraturo e di stabile.

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia. Signori, l'onorevole deputato Boggio per oppugnare la legge si è messo a confutare i discorsi da me pronunciati in altro ramo del Parlamento.

Ma spesso le citazioni sue non sono state esatte.

Io non mi farò a ripetere le cose che mi è accaduto di dire in Senato: avrei desiderato che l'onorevole Boggio ne avesse fatta più attenta lettura; sarebbe stato più giusto. Sul principio del suo discorso l'onorevole Boggio dichiarava che, combattendo la legge, egli veniva, più che a manifestare una opinione, a compiere un debito di coscienza. Io credo che l'onorevole Boggio, come qualunque altro deputato, quando imprende qui a sostenere un'opinione, pensi sempre di soddisfare ad un debito di coscienza.

L'onorevole Boggio, ricordando la discussione avvenuta in Senato, ha notato con una certa compiacenza che il terzo od il quarto giorno della discussione io avessi detto: signori, ho sbagliato, le economie sono nulle. — La frase non mi pareva mia; diffatti essa non esiste nel rendiconto delle tornate del Senato. Dirò di qui a poco quali furono le mie parole a questo proposito.

Ma io mi meraviglio grandemente come, avendo l'onorevole Boggio portata sì attenta e scrupolosa meditazione sui rendiconti di quelle tornate, ed avendone anzi fatti dei sunti, non abbia avvertito come le obiezioni che, al primo apparire della legge, si mossero contro la legge medesima, vennero di mano in mano scemando, per modo, che nell'ultimo giorno della discussione le obiezioni che si erano fatte dapprima quasi in gran parte si dileguarono. Ed io ho avuto occasione di meravigliarmi come l'onorevole deputato Boggio, dopo di avere fatto sì studiosa lettura di quei rendiconti, sia venuto, quasi senza aver tratto profitto alcuno da quelle discussioni, a riproporre in questo ramo del Parlamento come affatto nuove quelle stesse obiezioni che al Senato medesimo ed agli oppositori di questa legge parvero ribattute e non più sostenibili.

Ma l'onorevole deputato Boggio aveva contro di me un argomento, veramente non solo vergine, ma recente, nè ad usarlo era rimosso dalla votazione avvenuta nel

Senato. Egli diceva: il ministro guardasigilli con questa legge vi propone una mutazione della legge organica; guardate che il fatto è grave, è pericoloso. Ma come l'onorevole Boggio non si è sentito intorno a questo progetto di legge e su questo punto grandemente assicurato dal senno e dal patriottismo del Senato? Se vi ha nel Parlamento funzione che veramente sia serbata con preminenza al Senato, quella si è d'impedire qualunque innovazione repentina e precipitosa. Il giudizio dunque del Senato poteva ben garantire l'onorevole deputato Boggio contro i vaticini fonesti che egli traeva da questa innovazione.

L'onorevole Boggio invece di sentirsi rassicurato si è studiato di trarre argomento personale contro di me da alcune dichiarazioni che io ebbi l'onore di fare in una recente occasione. Egli ha detto che l'onorevole Brofferio in una delle ultime sedute avea tra le mani un libro dell'avvocato Pisanelli, nel quale erano espresse e sostenute le opinioni medesime che dalla eloquente voce del deputato Brofferio erano raccomandate alla Camera. Quelle opinioni furono disdette dal ministro Pisanelli. E non è meraviglia, è quasi impossibile che un ministro continui ad avere le opinioni medesime che aveva prima di esser ministro.

Risponderò una sola cosa all'onorevole Boggio: egli non ha letto il mio libro, che è poca cosa, nè ha preso cognizione della proposizione dell'onorevole Brofferio.

Io sono costretto da questa così dura, aspra ed im-meritata rampogna a dir qualche cosa che per un sentimento di riservatezza, secondo me necessario al mio ufficio, non dissi l'altro ieri; la persona non deve portarsi in mezzo, se non vi è necessità di farlo; ma qui mi sento proprio stretto da necessità.

Nel libro che io scrissi nel 1856 qui in Piemonte, che fu letto da tutti i giuristi ed avrei creduto anche dall'onorevole Boggio, io proponeva un sistema che aveva il torto forse di essere nuovo affatto e di non aver ricevuto la sanzione della pratica in altri paesi; ma che certo era un sistema del tutto diverso da quello che proponeva l'onorevole Brofferio.

Io proponeva che il giuri si facesse per categorie, tolto ogni intervento di qualunque ufficiale pubblico o Giunta qualsiasi.

Ricordo che questo sistema ebbe le simpatie di un uomo illustre di questo paese, il quale volle con me ragionarne per qualche tempo; egli osservava solo che non essendo stato messo in pratica in altri luoghi era difficile tentarne l'esperimento. Ma pure il mio sistema trovò plauso nella Camera subalpina, e fu proposto in via di emendamento nella discussione della legge del 1858 da due onorevoli deputati, il Mamiani ed il Pescatore.

In quell'occasione però non si venne a discussione, poichè si pensò di adottare un temperamento provvisorio che fu quello appunto della legge del 1858.

Ora, se io proponeva il sistema delle categorie, se nel mio lavoro combatteva recisamente il sistema della elezione diretta, e ricordava anzi alcune discussioni av-

venute all'Assemblea francese intorno a questo punto, sulla proposizione mossa dal deputato Derquirot, che invocava questo sistema, con che ragione, con che diritto l'onorevole deputato Boggio viene a dirmi che io come ministro disdico le opinioni che ho avute come scrittore? Con che ragione si meraviglia che io mi sono opposto alla presa in considerazione del progetto del deputato Brofferio?

Egli aveva il debito, prima di lanciare una rampogna che non può essere che amara per l'anima d'ogni uomo onesto, egli aveva il debito di studiare il mio libro, e così avrebbe potuto apprendere quanta distanza correva tra la proposta dell'onorevole Brofferio e la mia umile opinione.

Ma in ogni modo, opponendovi alla presa in considerazione della proposta dell'onorevole deputato Brofferio voi avete accennato ai pericoli che si corrono quando si voglia riformare repentinamente una legge organica; voi avete detto: ma, signori, noi abbiamo la istituzione dei giurati dal 1859, in alcuni paesi funziona dal 1860, in altri dal 1862; volete qui venire in nome dell'esperienza a domandare nuove riforme?

Io ho dette queste cose, e le ripeto; ma queste mie osservazioni non fanno pregiudizio, non portano ostacolo alla legge che io ho avuto l'onore di presentare a questo ramo del Parlamento.

Di che parlava io? Io parlava dell'ordinamento del *giuri*; e notava, poichè ci era tratto, che quell'ordinamento, che fu dall'onorevole deputato Brofferio e da altri giureconsulti di questo paese stabilito nel 1859, non era corrispondente ai miei pensieri, e nondimeno, poichè si trattava di un'istituzione affatto nuova, qual era quella dei giurati, io dissi: signori, asteniamoci dal portare una mano improvvida su questa istituzione dopo un sì breve tempo, quando assolutamente non può dirsi che un'esperienza si è fatta.

Ma qui si tratta di questo, o signori? Si tratta di magistrati che concorrono coi giurati. Ora i magistrati sono per tutti noi, per tutti quelli che attendono od hanno atteso agli studi giuridici, un fatto conosciuto, un fatto antico, un fatto del quale tutti noi abbiamo piena esperienza.

Niuna meraviglia dunque, o signori, che la Commissione, composta di distinti giureconsulti, abbia creduto di poter affrettare, in vista dell'urgenza della legge, i suoi lavori.

Ma, Dio mio! ci sono pochi uomini, tra quelli che hanno atteso seriamente alle discipline giuridiche, i quali ignorino le istituzioni giudiziarie vigenti da lungo tempo, e che abbiano bisogno di venire in questa Camera a fare gli studi necessari per portare un giudizio intorno ad esse.

Io son certo che quanti sono stati nominati a far parte di questa Commissione, prima ancora di raccogliersi avevano su questo punto un'idea ben determinata e ben precisa.

Per parte mia posso assicurare l'onorevole Boggio che prima d'entrare in Parlamento e prima d'essere

ministro, io aveva su questo punto un'opinione sicura.

Ma se io proponeva questa riforma, v'era a proporla autorizzato anche dall'esperienza. Non era una innovazione repentina e pericolosa, ma era invece il risultato dell'esperienza già fatta in altri paesi, era il risultato dei precedenti e delle opinioni manifestate anche nel Parlamento subalpino.

In effetto, o signori, lo stesso onorevole deputato Boggio ha rammentato che nel 1831 in Francia, che nel 1849 nel Belgio nelle Corti d'assise si erano surrogati ai consiglieri d'appello in un certo modo, del quale parlerò in appresso, i giudici dei tribunali. Questi paesi avevano istituzioni quasi del tutto conformi alle nostre; ora, non è forse lecito, non è giusto approfittare dell'esperienza che queste istituzioni hanno fatto in altri paesi? Quando noi vedevamo che la Francia dopo un lungo periodo era venuta a questa riforma, che questa riforma era stata accettata nel Belgio, potevamo spaventarci di questa innovazione come pericolosa, e non aiutarci dell'esperienza che si era ottenuta in paesi a noi vicini, e i quali avevano la medesima organizzazione giudiziaria che noi abbiamo?

La riforma, o signori, si appoggiava ancora ai precedenti parlamentari.

Ed invero nel 27 dicembre 1853 fu presentato alla Camera subalpina un progetto di legge per le Assise.

In questo primo progetto si ordinava la composizione delle Corti d'assise come si ritenne nella legge del 1859, cioè di consiglieri d'appello. Per questa proposta fu nominata una Giunta, la quale fece il suo rapporto nel 17 luglio 1854. Questa Commissione costituì le Corti con l'intervento dei giurati, e la Corte d'assise nel modo medesimo, com'è costituita nel progetto che ho avuto l'onore di presentare all'altro ramo del Parlamento, e che ora è sottoposto alla vostra deliberazione. Quel rapporto non ottenne la discussione della Camera, ed allora nel 26 marzo 1856 il ministro De Foresta ripresentò la proposta per la formazione delle Corti d'assise, ritenendo che sarebbero state composte d'un consigliere d'appello e di due giudici di circondario.

Questo progetto non fu neppure discusso.

Era in quel tempo troppo preoccupato il Piemonte ed il Parlamento subalpino di due sommi concetti, il concetto della guerra e quello delle finanze.

Nel 21 maggio 1861, innanzi al Parlamento italiano un altro ministro, l'onorevole nostro presidente, proponendo una legge per l'estensione dell'organico giudiziario alla Toscana, riproduceva la legge già proposta dal ministro De Foresta, costituendo le Corti di assise con un consigliere d'appello e due giudici di circondario.

Nel 1862, e questo è il fatto cui ha accennato l'onorevole Boggio, il ministro Conforti, per accelerare il corso della giustizia in alcune provincie del regno, e segnatamente, credo, nella Sardegna, proponeva che

fossero ammessi come supplenti, ed in conseguenza riteneva il concetto medesimo della proposta precedente, i giudici di tribunale, ed il relatore di quella proposta, l'onorevole Mancini, invece di contrastare in alcun modo la proposta del ministro, voleva anzi in varie guise allargarla.

Adunque, questa legge che ora si discute non è che una conseguenza dei precedenti parlamentari della Camera subalpina e della Camera italiana.

Ed era questo uno dei miei gravi argomenti nell'altro ramo del Parlamento; tanto io ero lontano dal supporre che questa legge avesse potuto incontrare contraddizione in quella stessa Camera, la quale aveva già accennato a questa legge, e l'aveva varie volte formolata prima nel 1855, poi nel 1856, nel 1860 e nel 1861.

Aggiungo, che anche prima che la legge organica giudiziaria fosse estesa ad altre parti d'Italia, alcuni magistrati delle antiche provincie proponevano al Ministero la legge che ora è sottoposta al vostro giudizio.

Io leggerò il brano di un rapporto di uno dei più distinti magistrati di queste provincie; egli diceva: « Ne verrà (segnalava la cagione per la quale raccomandava questa riforma) ne verrà un risparmio non insignificante di spesa all'erario, una maggiore sollecitudine nelle definizioni dei processi criminali, ed un vantaggio troppo necessario alle Corti d'appello, che, costrette a disperdere i propri membri in diversi circoli d'Assise, possono a stento e tardivamente supplire agli affari di loro competenza.

« Questa Corte è composta di ventuno consiglieri, ne ho assegnato dodici alle Corti d'assise, e più d'una volta mi è convenuto ritardare la convocazione d'un qualche circolo, affinché la sezione d'appello non rimanesse sprovvista del numero voluto di consiglieri. A questo pericolo sarebbe ovviato scegliendo i giudici delle Assise fra i membri dei tribunali, e di tal guisa potrebbero le Assise convocarsi contemporaneamente anche in tutti i circoli tutte le volte che il bisogno lo richiedesse. »

E quando nel mese di febbraio scorso io mi rivolgeva ai magistrati di tutto lo Stato ed a molti distinti giureconsulti, perchè mi suggerissero quelle riforme che da essi fossero credute più opportune per il Codice di procedura penale, per il Codice penale, per la legge organica, molti fra i magistrati, tra i giureconsulti, accennavano alla riforma che ora si discute.

Questi fatti mi dispenserebbero dal rispondere alla interrogazione mossa dall'onorevole Boggio intorno alle cagioni ed ai fini che m'indussero a presentare questo progetto di legge; nondimeno essi costituirono davvero la parte sostanziale della discussione, ed io non posso pretermetterli.

Egli, studiando sempre, come il solito, i rendiconti delle tornate dell'altro ramo del Parlamento, ha trovato che le ragioni che veramente mi avevano indotto alla presentazione di questo progetto erano il vivo desiderio di sgombrare le carceri delle provincie meri-

dionali e l'economia, ed allora egli si è fatto a suggerire altri mezzi più convenienti, più opportuni di quello che io propongo.

Io ricordo di avere espressamente dichiarato al Senato (dichiarazione che l'onorevole deputato Boggio potrà rileggere nei rendiconti) che le condizioni miserime in cui si trovano alcune provincie del regno per l'ingombro delle carceri, le condizioni cioè delle provincie napoletane, siciliane e della Sardegna, erano state occasione, ma non causa delle proposte che io aveva fatte; che queste proposte avevano una ragione nel loro concetto medesimo indipendente da tali congiunture; che queste congiunture erano valute ad accelerare quella proposta e ad affrettare il mio desiderio, perchè fosse compiuto, ma non a produrla.

Alcuni hanno creduto, quando io mi sono affrettato a proporre alcune speciali riforme, che sarebbe stato più opportuno venir innanzi con una riforma completa.

Questa è l'opinione di parecchi nostri colleghi, dalla quale io mi sono discostato per due gravi ragioni. La prima è che intorno ad una riforma completa non credo ancora concordi siffattamente le opinioni da potersi portare alla discussione con sicuro successo; la seconda che atteso lo stato dei lavori parlamentari, evidentemente una riforma compiuta dell'organico giudiziario non può procedere con quella speditezza con cui alcune riforme speciali hanno bisogno che si proceda. Però io mi sono studiato di proporre quelle riforme le quali erano dal bisogno della giustizia più urgentemente domandate; ma io le riguardava come parte integrante di quel concetto generale che si poteva a mano a mano effettuare: per modo che io le ho intanto proposte, in quanto le avrei anche comprese in quel progetto generale e compiuto a cui molti anelano.

Sicchè, quando ho proposto la nuova composizione delle Corti d'assise non solo ho creduto di ottemperare ai precedenti parlamentari, ma ho pure stimato di portare un'innovazione utile per l'amministrazione della giustizia.

Chi può invero dubitare, o signori, che questa legge renda immancabili segnatamente due vantaggi, quello, cioè, di accelerare il corso della giustizia e quello di portare un'economia sulle spese dello Stato? E quando da entrambi i rami del Parlamento con voce unanime, quando dai voti del paese era imposto al Ministero di non tralasciare in nessun modo tutte le economie possibili, e di affrettare in ogni maniera la celerità dei giudizi penali...

BOGGIO. Ma se non c'è l'economia!

PISANELLI, ministro per la grazia e giustizia... poteva, o signori, aspettare che uno di coloro che più anelano a queste economie, che più istantemente desiderano che la giustizia penale abbia rapido corso, si levasse per fare opposizione a questa legge?

BOGGIO. Le economie non esistono: è un'illusione.

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia. Lo di-

mostrerò. Ella parli a suo tempo e quanto vuole; ora dia agio di parlare a me.

BOGGIO. Il regolamento me lo vieta...

PRESIDENTE. Non interrompa l'onorevole Boggio.

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia. Può contraddire l'onorevole Boggio, che questa legge abiliti il Governo a moltiplicare, quando il bisogno lo richiegga, le Corti d'assise? Non può certo contraddirlo. Perciò evidentemente questa legge contribuisce al più celere andamento della giustizia. Ogni qualvolta che il Governo si troverà nella necessità di affrettare i giudizi, mercè di questa legge, sarà in grado di moltiplicare le Corti d'assise, cosa che non potrebbe fare colla legge attuale se non aggravando grandemente le finanze dello Stato, creando cioè tanti altri consiglieri d'appello quanti sarebbero quelli che dovrebbero intervenire nelle nuove Assise.

L'onorevole Boggio contrasta le economie; egli ha riferito un dialogo, succeduto tra me e l'Ufficio centrale del Senato, del quale dialogo non ho alcuna notizia. Egli ha riferito alcune mie parole durante la discussione, le quali, se la memoria non mi tradisce, e se la memoria m'inganna prego l'onorevole Boggio a farmene avvertito, sarebbero queste: " Signori, ho sbagliato. „ Nel terzo giorno della discussione in Senato, in quanto alle economie, io diceva: " Il Ministero ha presentato uno specchio da cui risulta che l'economia ammonterebbe a circa 500,000 lire. L'Ufficio centrale facendo forse più esatto conto osservò che l'economia sarebbe minore. Non importa, se c'è un'economia, essa deve farsi. „ E veramente l'Ufficio centrale del Senato aveva avvertito che l'economia non poteva essere tanta, quanto il Ministero aveva significato, perchè si doveva pagare lo stipendio d'aspettativa a quei tali consiglieri i quali sarebbero stati rimossi.

Io rispondeva che avevo parlato dell'economia secondo la nuova legge normalmente applicata, e guardando all'avvenire, senza tener conto, come non dovea, del dispendio che sarebbe portato per gli stipendi d'aspettativa; la differenza consisteva in ciò.

L'onorevole deputato Boggio nega le economie, perchè, dice egli, saranno ridotti alcuni consiglieri d'appello, ma voi dovrete accrescere alcuni tribunali di circondario.

Ma evidentemente tra lo stipendio di un consigliere d'appello e quello di un giudice di circondario v'ha una differenza, nè credo che si debbano accrescer tanti giudici di circondario per quanti consiglieri d'appello potranno mancare, perchè il numero dei giudici di circondario sarà in molte parti sufficiente, e basteranno pochi aumenti.

Ma potrà l'onorevole deputato Boggio negare che con questo sistema tutte le spese di indennità, le quali sono considerevoli, saranno risparmiate? Potrà egli contrastare che saranno grandemente risparmiate le spese della giustizia, poichè moltiplicando i circoli, avvicinando le Corti ai luoghi in cui il reato è stato com-

messo, le spese per i testimoni, che sono la parte più considerevole, saranno grandemente scemate?

Signori, io non entro qui a discutere, se l'economia sarà di mezzo milione, ovvero se sarà di trecento mila lire o meno; certo è una cosa che non si può negare che il progetto di legge include un'economia.

Ora io domando: sia piccola, sia tenue l'economia, il Parlamento ha il debito di farla, quante volte il sistema da me proposto non importi pericolo alla giustizia.

Ma io vi ho già dimostrato che esso, rendendola più celere, giova anzi all'amministrazione della giustizia. Giova ancora, perchè dando una stabile dimora alla maggior parte dei membri delle Corti, rende ad essi più agevole il loro compito, meno increscioso il loro ufficio.

Giova infine a tutelare la dignità dei magistrati, i quali scapitano, quando esercitano un ufficio che molti possono stimare inferiore al loro grado e pagato più di quanto merita.

Ora non mi resta che a dileguare altre obiezioni dell'onorevole Boggio, e se dalle mie parole risulterà che questo progetto non compromette in nessun modo l'amministrazione della giustizia, anche l'onorevole Boggio, io spero, darà il suo voto favorevole. Ma prima toccherò di alcune sue proposte.

L'onorevole Boggio regalandomi alcuni suoi suggerimenti, dei quali gli sono grato, apriva larghe sorgenti di economie e larghe fonti di ricchezza per lo Stato. Ci diceva: ma invece di questa economia venite a proporci qui la riduzione dei tribunali, venite a proporci che la competenza dei tribunali passi in parte ai giudici di mandamento.

Io veggo alcuni, i quali sollecitano le riforme; ma quando si viene innanzi con una riforma o per una ragione o per un'altra la combattono.

ROGGIO. Respingo l'insinuazione; ella è poco parlamentare.

PRESIDENTE. La prego di non interrompere. Risponderà a suo tempo.

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia. Io non ho inteso fare nessuna insinuazione malevola verso l'onorevole deputato Boggio; dico solo che io conosco che molti anelano alle riforme; ma quando queste riforme vengono innanzi, allora si contende se debbano essere presentate o no in un modo, o se debbano essere presentate in un altro (*È verissimo!*)

Ho espresso già altra volta il concetto di doversi ridurre il numero dei tribunali e delle giudicature, e certamente io non mancherò per la mia parte di adempiere a questo voto del deputato Boggio.

In quanto all'altro voto che riguarda il passaggio di una parte della giustizia correzionale dai tribunali di circondario ai giudici di mandamento, io ho da parecchi mesi proposto una legge a questo scopo, la quale pende dinanzi all'altro ramo del Parlamento; ma la legge da me proposta è impugnata dall'onorevole Bog-

gio con quelle medesime ragioni colle quali fu impugnata nel Senato.

Egli dice: i giudici delle Corti d'assise che seggono accanto ai presidenti esercitano un ufficio grave, serio, guardatevi dunque dal tragittarlo dalle mani dei consiglieri d'appello in quelle dei giudici di circondario: essi potrebbero riuscire impari a questo carico e pericolosi per l'amministrazione della giustizia.

Questa è la prima obiezione; ora io voglio in nessun modo menomare l'importanza del carico che hanno gli assessori, ma chiunque ha notizia dei giudizi penali intende che la parte più seria, più grave e complicata del giudizio è quella che consiste nella questione di fatto; questa è oggi risolta dai giurati.

Oltre i giurati, vi sono i giudici i quali, insieme col presidente, sono chiamati a sciogliere le questioni preliminari, le controversie di forma, e ad applicare la pena. Ma, comunque io consideri questo lavoro e grave e serio, non posso che tenere per esagerato il concetto di coloro che stimano a questo lavoro insufficienti ed impari i giudici circondariali. Questi giudici sono anch'essi magistrati d'appello in molti casi, sono giudici in tutte le cause eccezionali, e quindi hanno un'occupazione assidua, uno studio intenso, una pratica continua di tutte le spinose questioni di procedura e di diritto che si possano sollevare ne' giudizi penali. E come mai potrebbesi dire che essi non bastino, che non sieno capaci ad assistere il presidente e statuire con lui intorno alle questioni che ho innanzi accennate?

L'onorevole Boggio ha ricordato che il Codice francese non consente ai giudizi delle Assise quella latitudine che ad essi è conceduta dal nostro Codice penale. Ma questa latitudine, che è un gran beneficio della nostra legislazione, non altera sostanzialmente il potere del giudice delle Corti d'assise; non s'altera rispetto a tutte le questioni incidentali, e quando il giudice francese applica la pena dei lavori forzati a vita, essa ha la stessa gravezza che quella dei lavori forzati a vita applicata secondo il nostro Codice.

Ma tutte le obiezioni che si fanno intorno a questo punto muovono da oblio nel quale apparentemente l'onorevole Boggio non è caduto; ma che è sostanzialmente presupposto nel suo discorso; l'oblio dell'istituzione dei giurati.

Quando i giudizi penali erano affidati del tutto ai magistrati importava circondarli delle maggiori garanzie possibili, non solo delle reali; ma anche delle apparenti; oggi però che ai giudizi penali è scudo la coscienza del paese, ogni garanzia effimera deve rimuoversi come orpello vano e nocevole.

L'altra obiezione si fa derivare da un concetto che l'onorevole Boggio non ha espresso, ma che anch'esso è sottinteso nel suo discorso, che cioè i giudici di circondario non oseranno contrastare a un consigliere di appello, saranno timidi ad esprimere la loro opinione, e che perciò non sarà assicurata, per la parte che essi prendono nel giudizio, quella indipendenza di cui devono godere.

TORNATA DEL 19 DICEMBRE

Ma questa osservazione è combattuta da tutti i fatti che si svolgono nell'ordine giudiziario.

Io diceva in Senato (ed anche in questa parte mi sembra che l'onorevole deputato Boggio non riferisse esattamente) che quando questi giudici di circondario decidono, nelle cause correzionali, e del diritto e del fatto, essi sono sotto la direzione di un presidente di tribunale di circondario. Questi ha un grado quasi uguale, e talvolta maggiore stipendio di quello di un consigliere d'appello.

Or bene, la legge non sospetta in alcun modo un'ingerenza abusiva del presidente sui giudici, nè una deferenza di costoro verso di quello, nè una timidezza nociva agli interessi della giustizia.

Aggiungeva: considerate la posizione di un presidente di Corte di appello rispetto a' consiglieri che lo circondano; essa è anche più distinta che non sia la posizione di un consigliere di appello rispetto ai giudici di tribunale di circondario, perchè pochi sono i presidenti di Corte d'appello, e non ottengono il grado, se non dopo lunga carriera e grandi meriti. Ebbene, si sospettò forse, si pensò mai che un presidente della Corte di appello possa abusare della sua autorità, che i consiglieri si periteranno di esprimere la loro opinione?

La congiunzione di magistrati di grado diverso non turba la coscienza pubblica, non offende il senso morale, non fa sospettare nè l'influenza abusiva da una parte, nè la riverenza cieca dall'altra. E perchè? Perchè in tutti gli ordini giudiziari vi è il principio dell'indipendenza. Voi avete un magistrato superiore ad un altro, ma questa superiorità non deriva che dalla gerarchia. V'è il principio della gerarchia che tiene legati fra di loro i diversi ordini, i vari gradi della magistratura; ma non vi è, nè sarebbe possibile che vi fosse, il concetto di una soggezione, il concetto della dipendenza. Il giudice di mandamento, nell'esercizio delle sue attribuzioni, è indipendente quanto il presidente della Corte di cassazione. E tanto è connaturale all'ordine giudiziario il concetto d'indipendenza nei diversi ordini, in cui esercitano il loro ufficio, che quando al concetto del giudizio si reca in atto in altri ordini che ammettono il principio della dipendenza, questi ordini stessi, in questa materia, escludono quel principio.

Infatti avete i giudizi nei Consigli di prefettura; il prefetto è certamente per grado, per stipendio, per autorità superiore di molto ai consiglieri di prefettura, eppure nessuno crede, nessuno dubita che essi deferiranno ai prefetti, che non avranno l'animo bastante per respingere qualunque offesa alla loro autorità.

Osservate i tribunali militari. Nel militare c'è il principio di dipendenza, ma quando il giudizio si insinua negli ordini militari, voi vedrete, senza paura e senza sospetti, nello stesso luogo il generale, il maggiore, il capitano ed il tenente, senza che la coscienza degli uomini onesti fosse turbata dalla riunione di queste persone che hanno gradi ed autorità diversa. Perchè?

Perchè è principio inconcusso sostanziale, riconosciuto nell'ordine giudiziario, l'indipendenza del voto.

L'obbiezione adunque dell'onorevole Boggio non ha alcun fondamento.

Laonde, se la legge che ho avuto l'onore di proporre alla Camera viene innanzi ad essa garantita dall'autorità del Senato, ove certo fu lungamente discussa e dibattuta, se essa si appoggia all'esperienza già fatta per molti anni in altri paesi, se essa risponde alle opinioni costantemente manifestate dal Parlamento, promette certi vantaggi, segnatamente quello di abilitare il Governo ad accelerare i giudizi; se non può essere soggetta ad obbiezione alcuna, io non comprendo, perchè l'onorevole Boggio con tanto calore insistesse pel rigetto di questa legge.

Egli diceva in ultimo: meno male il sistema francese, meno male il sistema belga!

Certamente esso sarebbe meno difforme dalla legge del 1859; ma, signori, meno accettabile del progetto di legge che ho avuto l'onore di presentarvi.

Quando io nel Senato proposi la legge che ora qui si discute, l'ufficio centrale, alla cui opinione ha fatto appello l'onorevole Boggio, non escluse la legge, non conchiuse per il rigetto, ma venne accogliendola in parte, venne cioè a modificarla appunto secondo il sistema francese e secondo il sistema belga. Proponeva che nella città in cui siede una Corte d'appello i giudizi fossero spediti da tre consiglieri d'appello, nei luoghi ove non siede la Corte d'appello bastasse un consigliere e due giudici, accoglieva cioè per questi luoghi il progetto che io aveva presentato, aggiungendovi ancora la modificazione, che la sezione d'accusa potesse in alcuni casi anticipatamente surrogare ai giudici di circondario i consiglieri d'appello.

Ma io aveva l'onore di osservare in Senato che questo duplice sistema era in ogni modo da fuggire, perchè esso feriva l'eguaglianza dei giudizi. Si sarebbero visti per regola legislativa giudicati gli uni in un paese in un modo, in un altro paese in modo diverso. Era da fuggire questo sistema, perchè o i giudici di circondario si reputavano capaci e sufficienti per spedire l'ufficio di giudici d'assise ed allora bisognava metterli in tutti i luoghi, e per tutto, o si riputavano disadatti a questo compito, e bisognava per tutti i luoghi rigettarli. Il progetto che l'ufficio centrale proponeva al Senato fu dal Senato respinto, ed ora mi meraviglio, come quasi lo riprenda e lo faccia suo l'onorevole Boggio, mentre io direi piuttosto: lasciamo la legge qual'è anzichè far vista di correggerla e in verità peggiorarla.

RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE PER LA REPRESSIONE DEL BRIGANTAGGIO, E INCIDENTE SULL'ORDINE DEL GIORNO.

PRESIDENTE. Pregherei l'onorevole Castagnola di venire alla tribuna, onde presentare la relazione che egli ha in pronto sulla legge relativa alla repressione del brigantaggio.

DI SAN DONATO. Domando la parola.

LAZZARO. Domando la parola contro.

SINEO. Domando la parola contro.

(*Rumori e ilarità*).

PRESIDENTE. Permettano, permettano... Su questo progetto di legge?

CASTAGNOLA, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge presentato dal signor ministro per l'interno relativo alla repressione del brigantaggio, e ad alcune disposizioni di pubblica sicurezza nelle provincie napoletane e siciliane.

PRESIDENTE. Appena questa legge sarà posta all'ordine del giorno, si accetteranno le iscrizioni.

DI SAN DONATO. Dunque chi ha domandato la parola, non ha raggiunto lo scopo?

PRESIDENTE. La legge non essendo ancora posta all'ordine del giorno, nessuno può considerarsi iscritto. Quando lo sarà, chi si farà inscrivere il primo, il primo avrà la parola.

PERUZZI, ministro per l'interno. Pregherei la Camera, la quale ha già avuto la bontà di dichiarare di urgenza questo progetto, a deliberare che sia messo all'ordine del giorno il più presto, lunedì se fosse possibile, interrompendo anche la discussione che è in corso, giacchè la Camera sa che il 31 dicembre spira la legge attualmente in vigore.

PRESIDENTE. Avverto che, secondo il regolamento, non si ricevono iscrizioni, finchè la legge sia posta all'ordine del giorno. Ora questa non essendo ancora all'ordine del giorno, le iscrizioni che siansi prese non sono efficaci.

CRISPI. Domando la parola per un richiamo al regolamento.

L'onorevole ministro dell'interno ha chiesto che sia messa all'ordine del giorno per la tornata di lunedì la legge sulla repressione del brigantaggio e per altre misure di sicurezza pubblica nelle provincie meridionali.

L'onorevole ministro dimenticò che, secondo il regolamento della Camera, bisogna che una relazione sia distribuita, e che per ventiquattr'ore i deputati possano leggerla e studiarla. La relazione è appena presentata adesso, e non potrà essere distribuita che nel giorno di domani. Mancano dunque ai deputati le ventiquattr'ore richieste dal regolamento.

In una legge di sì grave importanza, sulla quale la Camera deve molto riflettere ed abbastanza studiare, in una legge sulle cui conseguenze in una recente discussione abbiamo tanto parlato, io non voglio credere che la fretta sia tanta da volere assolutamente che sia posta all'ordine del giorno di lunedì.

Noi abbiamo tempo sino alla fine del mese, se mai questa legge fatale si dovrà approvare. Quindi l'onorevole ministro può avere la gentilezza di attendere anche un giorno, affinché noi possiamo studiarla, maturarla e dare poscia il voto coscienziosamente.

PRESIDENTE. Quanto alla Presidenza essa dichiara

che per domani alle undici per lo meno la relazione sarà stampata e distribuita.

PERUZZI, ministro per l'interno. Io volevo semplicemente dire che, siccome da ora alla seduta di lunedì ci sono quarantott'ore, così non aveva dimenticato le ventiquattr'ore cui allude l'onorevole Crispi.

CRISPI. Le 24 ore contano dal tempo della distribuzione, non dalla presentazione. Quindi le 48 ore del signor ministro dell'interno sono nella sua immaginazione.

PERUZZI, ministro per l'interno. Io volli dire che le 24 ore vi saranno, come annunziò pure l'onorevole presidente.

LUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Sarà dunque messa all'ordine del giorno di lunedì.

LUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. In questo momento si possono prendere le iscrizioni.

L'onorevole Luzi ha la parola per una mozione d'ordine.

LUZI. La mozione d'ordine che volevo fare era che siccome ci restano ancora a discutere varie leggi di urgenza, così crederei opportuno che domani, quantunque domenica, si tenesse seduta.

CAMERINI. Domando la parola per una mozione di ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CAMERINI. Ricorderà l'onorevole presidente come io volessi fare un'interpellanza relativamente alla legge sul brigantaggio, e come la Camera abbia deliberato od almeno si ritiene che abbia deliberato il rinvio di questa interpellanza all'epoca della discussione della legge sul brigantaggio.

Io pregai l'onorevole presidente in altra tornata di mantenermi la priorità della parola per il primo, intorno a questa legge, come quello che credeva d'aver diritto, non per iscrizione, ma per la qualità d'interpellante, di parlare per il primo. Ho poco fa pregato l'onorevole presidente di mantenermi questa posizione, ma siccome non posso far a correre cogli altri miei colleghi, trovo che non sono più il primo tra gli iscritti.

Ritengo che ciò non possa pregiudicare il mio diritto di precedenza, che desidero mi sia mantenuto.

PRESIDENTE. Sta bene quant'ella osserva. La Camera, coerentemente alla dichiarazione fatta dal signor ministro dell'interno, deliberò ch'ella avrebbe fatte le interpellanze da lei indicate in occasione della discussione della presente legge. Ella quindi non deve considerarsi perciò come iscritto il primo a parlare sulla legge medesima, imperocchè, secondo il regolamento, nessuno può iscriversi prima che la legge sia posta all'ordine del giorno; ma ella avrà la parola per muovere le sue interpellanze sì tosto che sarà aperta la discussione posta all'ordine del giorno, e quale io l'enunzierò, cioè: *Legge sulla repressione del brigantaggio*, ecc. ed *Interpellanze Camerini sul medesimo argomento*.

Se non vi hanno osservazioni in contrario, egli è inteso che la Camera approva questa mia dichiarazione.

Il ministro dei lavori pubblici ha la parola per presentare due progetti di legge.

MENABREA, ministro dei lavori pubblici. Ho l'onore di presentare alla Camera i seguenti progetti di legge:

Progetto di legge per la convalidazione del reale decreto 6 settembre ultimo, per la diversa destinazione dei fondi stanziati per opere nel porto di Palermo;

Altro progetto di legge per convalidazione del decreto reale 27 settembre ultimo, che porta la variazione nella destinazione dei fondi stanziati per opere nel porto di Napoli.

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro della presentazione di questi progetti di legge, che saranno stampati e distribuiti.

LUZI. Prego il signor presidente di domandare se la mia proposta è accettata.

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli deputati che sono nell'emiclo, di recarsi ai loro posti, onde si possano discernere i loro voti.

L'onorevole Luzi propone che domani si tenga seduta.

Domando anzitutto se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata).

Essendo appoggiata, la metto ai voti.

(Dopo prova e controprova, la proposta è ammessa).

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE SULLA COMPOSIZIONE DELLE CORTI D'ASSISE.

PRESIDENTE. L'onorevole Brofferio ha la parola.

Prego gli onorevoli deputati di far silenzio.

BROFFERIO. Il nostro onorevole e frizzante collega deputato Boggio ha scagliato qualche piacevolezza al mio indirizzo, che io pure ho piacevolmente accolta.

Egli mi ha severamente rimproverato di aver potuto credere che un ministro fosse obbligato ad avere ancora le opinioni da lui manifestate colla penna dello scrittore; e sopra di ciò mi mandava a scuola non so se di grammatica o di rettorica.

Per verità, se io ho commesso questo peccato, me ne pento e me ne dolgo; e spero nella misericordia di Dio che è grande in questo mondo e nell'altro. (*ilarità*) Tuttavolta parmi che anche un tantino peccatore sia pure il deputato Boggio. Non pretende egli forse di aver fatto la scoperta che un ministro sia obbligato a dire 48 ore dopo ciò che ha detto 48 ore prima? Questa scoperta, mi scusi l'avvocato, non è da par suo.

Senza andar cercando i diritti che hanno o non hanno i ministri di contraddirsi o di non contraddirsi, io affermo e sostengo non esser cosa nè straordinaria, nè rara che un ministro, non dirò in 48 ore, ma in 48 giorni si contraddicesse almeno 48 volte. (*ilarità*)

Dunque io umile scolaro domando perdono al grande maestro, quando egli non commetta eguale colpa che sventuratamente ho commesso io. Per la qual cosa io, modesto scolaro, fo umile riverenza all'infalibilità del grande maestro. (*Nuova ilarità*)

Il signor guardasigilli che a quello che sembra si crede infallibile, rispondendo all'avvocato Boggio, osservava che egli non era stato punto in contraddizione con sè medesimo, nè come scrittore, nè come ministro. Io per verità non affermerò che egli si sia contraddetto; mi contenterò d'affermare che in qualche punto il ministro non ha tenuto la parola allo scrittore.

Lo scrittore, per esempio, con grande valore patrocinava l'abolizione della pena di morte: ma fin qui il ministro non ha ancora dato occasione allo scrittore di lodarsi di lui.

Io l'ho udito il ministro rallegrarsi ieri l'altro di un verdetto in famosa causa, verdetto ingiusto e scandaloso, perchè dalla falsità del verdetto emergesse il voto dell'abolizione della pena di morte.

Ma il ministro della giustizia debb'egli aspettare da riprovevoli giudicati che offendono la legge l'ammonizione di ricordarsi delle sue promesse?

Egli, che può spezzare la mannaia dal suo seggio, lo faccia; ma non lodi il giudice che prevarica, colui che è custode della santità dei giudizi. Ministro e legislatore, egli non ha sin qui creduto che l'ora sia suonata di rammentarsi dell'obbligo da lui assunto; e se lo scrittore, tirando per l'abito il ministro, gli dicesse: eccellenza si ricordi di me, che potrebbe egli rispondere?

Io sorgo oppositore a questa legge; legge che avrei forse accolta, se la Camera avesse accolta la mia proposta di diminuire la dittatura presidenziale, che è tiranna dei giudizi d'Assise; ma poichè questa dittatura si volle mantenere, io dico che questa legge la rende più odiosa, più intollerabile.

Vuolsi, contro le dichiarazioni di ieri l'altro, toccare la legge organica delle Assise. Forse per migliorarla? No, per renderla peggiore. E perchè? Per fare economia.

Già il deputato Boggio ha osservato che quest'economia non esisteva. Sebbene io in materia di cifre non pretenda di essere un'autorità, tuttavolta parmi di aver rilevato dai conti del deputato Boggio che le opinioni sue fossero aritmeticamente fondate. Ma quando pure nol fossero, o signori, io vi dirò che se sono disposto a fare tutte quante le economie che vorrete sopra i vari bilanci, non acconsento per quelle che toccano alla distribuzione della giustizia.

E quando io leggo nella relazione del mio dotto amico Conforti, che a Napoli essendo ristretta la cerchia dei magistrati d'appello ne consegue un grande arretrato di processi con sommo danno della giustizia e della sicurezza pubblica, e che gl'imputati rimangono lungamente in carcere prima di essere tratti a giudizio io ne sento profondo dolore, imperocchè io non vorrei mai che queste fatali economie di giustizia fatte dalla

Camera valessero a perpetuare tanti scandali ed abusi che tutti sentiamo altamente lamentare.

Per verità, quando io sento parlare di economia di giustizia mi risovvengo dei tempi in cui la polizia esiliando, carcerando e deportando, chiamava questi atti provvidenze economiche, mentre l'opinione pubblica li aveva appellati *economia di giustizia*. E infatti non si facevano spese di giustizia.

A quei tempi non ci vorrete far tornar di certo.

L'economia della giustizia, o signori, è sempre economia di sicurezza, è sempre economia d'indipendenza, è sempre economia la quale torna a pregiudizio massimo e degl'individui e della società.

Non siate economi, signori, quando vi si domanda giustizia; siate anzi generosi; fatela ampiamente, doveste anche pregiudicare alquanto l'erario. Chi vi domanda giustizia, vi domanda libertà, vi domanda esistenza, vi domanda quanto ha di più caro. E vostro dovere è di far ragione.

Quando ebbi l'onore di parlare innanzi a voi l'ultima volta, già vi dissi che le Corti d'assise erano all'arbitrio dei presidenti; ch'essi interrogavano, riassumevano, ponevano le questioni, sentenziavano e condannavano. Ora con questa vostra proposta sarebbe di molto peggiorato l'ordinamento della giustizia riguardo alle Corti d'assise. Badate, signori, che la sola garanzia che adesso ha il procuratore del Re, che ha il difensore, quando si pongono le questioni, quando si chiede qualche riserva, quando s'invoca qualche atto per ricorrere in Cassazione, sta nei due consiglieri d'appello che sono accanto al presidente. Se il presidente vi nega un'istanza, voi collocate la vostra fiducia nei due consiglieri. Ora, pur troppo, come ho detto, i due consiglieri, astri minori del presidente, sono quasi sempre d'accordo con lui, ed il difensore ed il procuratore del Re difficilmente hanno ragione.

Quando poi poneste accanto al presidente due consiglieri di tribunale di circondario, che pel solito sono due giovani di buonissime speranze quanto volete, ma che si trovano d'un grado molto inferiore a quello di presidente, se quel presidente ha ora ragione diecinueve volte su venti, avrà ragione sempre, o quasi sempre.

Quindi, o signori, se l'altro giorno vi segnalava questi gravi pericoli prima di questa innovazione proposta dal signor ministro in ordine alle Corti d'assise, ora vi soggiungerò, che se voi l'accettaste, la condizione si aggraverebbe sempre più, e la garanzia e la libertà della difesa e dell'accusa sarebbero onninamente disperse.

Io non dovrei forse parlare delle altre disposizioni di legge dirette ad introdurre nelle Assise i giovani avvocati che sono ammessi a disputare soltanto dinanzi ai tribunali di circondario; non ve ne dovrei parlare, perchè io conosco molti giovani colleghi, i quali hanno cognizioni ed ingegno e capacità molta: ma le eccezioni non fanno la regola. Un giovane che comincia appena, dopo uscito dallo studio di un avvocato, dove ha compiuta in due anni la sua pratica, ad aprire le labbra

dinanzi al tribunale correzionale, sapete che cosa farà dinanzi alle Corti d'assise? In Corte d'assise, al cospetto di questi presidenti, i quali cercano sempre di levare la parola ed impedire un atto, o di render vana una protesta, è d'uopo che quando si trova in tali frangenti l'avvocato abbia coraggio, abbia autorità, abbia una posizione sociale acquistata dai suoi meriti, e dalla sua dottrina, e dalle lunghe lotte per poter contendere col signor presidente. Bene spesso l'avvocato più esperto combatte inutilmente.

Ora, quando il presidente sa di trovarsi a fronte un debole, un inesperto difensore, non credete voi che sarà eccessivamente accresciuta la sua influenza, raddoppiato il suo potere?

Il signor guardasigilli consigliando oggi l'accettazione di questa legge, ha citato l'esempio del Belgio, e diceva: specchiatevi in questo paese; vedete come colà ha felicemente riuscito l'abolizione del riassunto del presidente.

Or bene, se gli esempi del Belgio sono tanto autorevoli per l'onorevole ministro, perchè non li accetta egli sempre, e accoglie quelli soltanto che gli convengono?

Ci ha citato legislazioni straniere; ebbene, consultate con tutta coscienza quelle dell'Europa e poi mi risponderà.

Signori, non vado più oltre. Negli scorsi giorni con una voce che partiva dalle più intime fibre del cuore, mi adoperai per dimostrarvi quali e quanti pericoli regnassero in seno delle Corti d'assise per la libertà, per le cose e per le persone; e per quanto fu in me, tentai di sollevare il velo che su quei mali si stende.

Ora questi mali lamentati, non solo non si vogliono togliere e sminuire, ma si cerca di renderli più dolorosi, più profondi. Nè il signor ministro che ieri parlava di prove e di conseguenze, tarderà molto a vedere, pur troppo, che esse dall'applicazione di questa legge saranno sinistre, fatali.

Il signor ministro nell'altra seduta ci ha detto: i nostri magistrati che sono vecchi non hanno fatto bastante esperimento nei giudizi delle Assise; tre anni sono pochi, lasciamoli ancora a far prova. Ma dunque se egli crede che questa maggiore pratica nei magistrati sia necessaria, perchè si fa ora ad introdurre in giudizi che talvolta sono tremendi, magistrati che, non solo non hanno un certo corso di pratica, di sicurezza e di esperienza di tribunali, ma che incominciano appena la difficile carriera? Come potrà spiegare egli una sì strana contraddizione? (*Bene!*)

Ma gli pare che gl'interessi più sacri della società saranno bene affidati in mani così male esperte?

Per queste considerazioni e per gran parte di quelle sviluppate dall'onorevole deputato Boggio, io voterò contro la legge rammentando le gravi parole dell'onorevole deputato Conforti relatore, il quale nelle ultime linee della sua relazione, parlando dei poteri sterminati del presidente, così conchiude:

TORNATA DEL 19 DICEMBRE

« Per la qual cosa non si raccomanda mai abbastanza che la scelta del presidente delle Corti d'assise cada su persona fornita di profonda scienza giuridica, od almeno di quel senso retto che spesso supplisce anche al difetto della scienza. »

Accolga il signor ministro questo autorevole consiglio: e se non sarà pienamente rassicurata la pubblica tranquillità sarà almeno diminuita l'ansia penosa che ora agita la pubblica opinione.

Io voglio i giurati, o signori: e perchè li voglio ho proposto di correggere i vizi della legge che li ha creati: ma se voi persistete a volere i giurati come sono, sarà lo stesso che dire che voi li volete perdere, che voi non li avete mai voluti.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Camerini.

CAMERINI. Se io avessi avuto mai l'idea di far qui ciò che dicesi un discorso, essa mi sarebbe al certo passata dopo quanto ci dissero gli onorevoli Boggio e Brofferio, le opinioni de' quali nella massima parte io divido, e che hanno così pienamente svolto l'argomento di discussione in tutti gli elementi storici e giuridici che ne determinano l'importanza. Ed in vero non potrei che ricalcare lentamente e debolmente i loro passi, e senza confortare le mie parole di uguale autorità e faccenda.

Sibbene io entrerei in una linea più subordinata e più pratica, ma prima dirò che alle ragioni esposte e combattute dall'onorevole ministro potrebbe anche aggiungersene una sola e forse importante. Egli ha detto con molta verità e con molta esattezza che non dovrebbe presumersi che tra i giudici vi siano di coloro i quali, per la sola inferiorità del grado, non avranno la coscienza di resistere all'autorità del presidente, o di coloro che, mentre sono chiamati a giudicare sopra questioni egualmente importanti e gravi ne' giudizi civili e correzionali, non abbiano poi capacità di farlo quando si tratti di una Corte d'assise.

Io domanderò all'onorevole ministro se crede egli che nel Belgio ed in Francia quando dopo lunghi esperimenti si entrava in somiglianti modificazioni, in questa novella via i ministri guardasigilli del Belgio e della Francia avessero sulle braccia il carico di dover depurare tanto e così profondamente il personale della magistratura? Se egli mi assicura che tolte moltissime eccezioni alle quali mi onoro di far plauso, di giovani generosi ed intelligenti, se egli mi assicura di avere un personale numeroso abbastanza da poter coprire o almeno afforzare di bravi giudici tutte le sezioni civili dei tribunali, della qual cosa egli, lo so, è imbarazzato moltissimo, poscia di fornir adeguatamente di giovani dotati di capacità, intelligenza e coraggio anche le Corti d'assise, io cederò e volentieri voterò con lui questo progetto di legge.

Ma io temo pur troppo che delle Corti d'assise si farà, come esempi non ne mancano più in alto, l'infermeria della magistratura inferiore. Non faccio allusioni di sorta; uomini degni e sapienti ne conosco in

tutte le funzioni di magistratura; ma non ce ne sono abbastanza.

Fui dolente poi di sentire dall'onorevole ministro che per quanto importanti (e questo lo diceva a mezza voce ed alquanto esitante) siano le funzioni degli assessori delle Assise, in fin dei conti si restringevano i loro giudizi a questioni preliminari, a questioni di forma, ed all'applicazione della pena.

Quand'anche non vi fosse altro, con un sistema di legislazione, nel quale, come diceva l'onorevole Boggio, la latitudine nell'applicazione della pena è immensa (e dovrebbe molto restringersi) non sarebbe già importantissima la posizione degli assessori di una Corte d'assise? Opporsi ad un presidente d'appello per una questione di principio è possibile, ma per la latitudine della pena, ei sarebbe un miracolo.

Ma io mi dolgo che l'onorevole ministro, profondamente versato qual è nelle materie penali, abbia dimenticato e le eccezioni perentorie che sono così difficili a risolvere, e le domande della difesa, che poco fa gli rammentava l'onorevole Brofferio, domande nelle quali questa non ha altra guarentigia che l'opinione degli assessori, e, quel che è più, la posizione delle questioni.

Nè mi si dica che questa posizione di questioni è di spettanza del presidente: lo so che la tirano a sé volentieri come patrimonio assoluto taluni presidenti di Corte d'assise; ma so pure che taluni altri più scrupolosi e più giusti la sottomettono all'avviso della Corte tutte le volte che non possano andare d'accordo colla difesa.

Io vorrei che l'onorevole relatore di questo progetto dicesse quali e quanti processi si presentarono dinanzi alla Corte di cassazione ch'egli così degnamente presiede, solo perchè non si erano ben discusse le obiezioni che in ordine alla posizione delle questioni presentava la difesa, e quante volte l'opinione de' presidenti non era quella che più si conformasse alla legge.

In quanto alla presunta economia, io non ci ho fede più che i preopinanti; ma aggiungo che per ora il personale de' consiglieri non può distruggersi, e quello de' giudici di circondario conviene accrescerlo intempestivamente. Se l'economia è per un organico futuro, vi è tempo a farlo, quando sarà fissata la giurisdizione e le attribuzioni de' tribunali. Non è giusto però accreditare la legge come fonte di economia presente, e sostenerla come base di economia futura.

Ma ho detto che mi restringerò al meccanismo di questa legge, ad una parte più subordinata e più modesta. Supponendo che la Camera volesse entrare nelle vedute del ministro, e credesse riconoscere la necessità economica di fare qualche modificazione alla legge stessa, io troverei ad osservare. Si presuppone nel progetto che nella maggior parte dei casi si possa avere un solo presidente. Invece io credo che di questi casi non si daranno mai.

Non conosco ancora, almeno per quelle provincie alle quali più specialmente si riferisce questa legge,

poichè dalla situazione di esse si è tratto il concetto e la ragione della legge stessa, io non conosco che vi siano circoli di Corti di assise che possano restringere la Sessione ad una o due quindicine; ma se pure potrete avere un solo presidente, io me ne rallegrerò; ma voi dovrete modificar sempre in qualche modo la legge, perchè non avete preveduto il caso d'impedimento momentaneo o di malattia del presidente, e quindi per questi casi, che spesso se ne verificano, si dovrebbe interrompere la giustizia delle Corti d'assise, rinviare a più tardi i giudizi, e perdere le spese tutte erogate fino a quel punto, cioè le indennità ai testimoni che si sono trovati presenti, oltre quelle di cause fissate pe' giorni seguenti, e per le quali siansi già spiccate le citazioni. E ciò in nome di una legge fatta per economia!

Nè si dica che la facoltà è data al presidente della Corte d'appello di designare un altro consigliere. Il presidente avrà bisogno di tempo per indicare ad un circolo lontano dalla sede della Corte d'appello quale sia il consigliere che prenderà le funzioni del presidente; e, lo facesse anche per telegramma, non potrà del pari sul filo elettrico spedirlo.

Invece io credo che non sia questa la posizione normale, ma si verificherà sempre il caso di nominar due presidenti.

E per verità, ciò che soprattutto in questa legge mi offende, e per cui non so piegarmi a darle il mio voto, è il pensare che per regola debba esservi un presidente che durante una quindicina di Assise, periodo che per chi nol sapesse vuol dire ben altro che quindici giorni, non abbia a fare altro che passeggiare per le vie e toccare lo stipendio e le indennità.

Il carico di presidente è grave, o signori, e mel diceva pure qualche ben degno collega e presidente di Assise, il quale nel suo zelo sobbarcossi alla fatica gravissima di tirare innanzi solo durante un'intera sessione. Il carico è grave, concepisco che si possa dare qualche momento di riposo, ma se voi avete bisogno di tenere e pagare due presidenti, perchè non mettere almeno due consiglieri nella formazione delle Corti di assise in guisa che l'uno possa rimpiazzare l'altro nelle funzioni di presidente quando la necessità, la malattia, o il bisogno di riposo di qualche giorno lo costringano ad astenersi? Se qualcuno pensasse che mentre l'un presidente funziona in Assise, l'altro studia i processi per la quindicina futura, io gli direi che le procedure tra lo studio di difensori, di pubblici Ministeri, ed atti ordinatori non sono mai pronte ed adempite che pochi giorni prima del giudizio, e qualunque uomo pratico vi dirà lo stesso.

A mio credere il mio sistema sarebbe assai più semplice ed anche più economico, perchè sarà difficile, più che il ministro non mostri credere, che una Corte di assise possa essere stabilita con un solo consigliere a presidente. Ce ne siano due almeno, ma che lavorino entrambi.

Che, se si vuol essere logici e coerenti al sistema che

informa questa legge, supponendo un solo presidente, conviene che la supplenza ordinaria sia data al presidente del tribunale di circondario, altrimenti avrete nel meccanismo della composizione delle Assise tali inconvenienti che potremo aggiungerne gli effetti a quelli segnalati dall'onorevole Boggio per diroccare tutto l'edificio di cifre e di economie che sembra sia stato il principale movente nella presentazione di questo progetto di legge.

Nel sistema da me proposto si avrebbe invece qualche cosa che varrebbe a diminuire gl'inconvenienti morali della legge stessa. Si ammetterebbe in genere la vantata capacità dei giudici di circondario, ammettendone uno per regola, un altro per supplenza, ma di massima è fissato in precedenza, senza riguardo ad una causa più che l'altra, evitando così i gravi difetti segnalati dall'onorevole Boggio. Si vantaggerebbe di assai l'indipendenza del giudice di circondario. Almeno questi, guardandosi attorno, nella differenza d'opinioni vedrebbe due individui press'appoco di eguale posizione, di eguale autorità, che appoggierebbero le sue povere idee ed ardirebbe esprimerle con maggior sicurezza.

Ma se voi ne mettete due a fronte d'un personaggio così eminente quale ve l'ha dipinto (e voglia Dio che spesso sia tale), quale ve l'ha dipinto l'onorevole Conforti, relatore della Commissione, sarà questi veramente un sommo sacerdote della giustizia, in faccia al quale gli altri due non faranno che la figura di due poveri chierici, e sarà molto, o signori, che qualche volta azzardino una timida parola di opposizione, pronti sempre a ritirarla.

Questa opinione non potrà essere sostenuta fermamente, perchè, secondo la proporzione che ne offre il personale esistente, tra i due ve ne sarà sempre uno che piegherà.

Se noi vogliamo, o signori, adottare questo sistema, nell'organizzazione delle Corti d'assise, aspettiamo che la nostra giovane magistratura si depuri e si formi, che in ognuno come in parecchi sia entrato il concetto che non vi è inferiorità di grado nella indipendenza del voto, e può manifestarsi senza temere da parte alcuna non dico una persecuzione ma quella malevolenza che a nessuno piace d'incontrare nei principii della sua carriera, e che sovente è figlia non di maligna natura, ma dell'amor proprio offeso, che scambia spesso la fermezza altrui in ostinazione ed ignoranza. Anche un uomo eminente non cessa di esser uomo, per credersi da più di un giovanotto uscito appena di scuola.

Ditemi che la magistratura è giunta alla perfezione che si agogna, ed io vi dirò in allora: votiamo questo sistema.

Nell'ordine delle modificazioni che sono introdotte nella legge io mi proponeva un emendamento al primo articolo, anche perchè il regolamento impone di dover fare qualcosa, quando si parla sul merito, ed io obbedisco.

Le mie opinioni, lo ripeto, in molti punti s'accostano

TORNATA DEL 19 DICEMBRE

a ciò che diceva l'onorevole Brofferio e l'onorevole Boggio, dalle parole del quale però non accetterei forse quel tal sistema di richiamo dei magistrati in ritiro, e ciò non perchè il progetto non valga qualche cosa, ma perchè se riesciva buono applicato alla piccola estensione del Piemonte, nelle circostanze attuali e per peculiari circostanze forse non sarebbe applicabile alle provincie napoletane e siciliane. Non aggiungerò parola sopra di ciò. È solo in linea subordinata all'accettazione della legge che io proporrei un emendamento sul primo articolo nel senso delle idee finora esposte.

Avvi in un ordine diverso di cose, cioè nella procedura penale, che si offrono emendamenti a fare i quali porterebbero un'effettiva economia.

Ma, mi si potrà forse opporre che qui si tratta di modificare una legge di composizione delle Corti d'assise, ed un'altra è già proposta e in discussione presso il Senato, onde portare miglioramenti nella procedura. Sebbene questo progetto io lo riguardi come una legge economica, una legge di finanza presentata dal ministro di grazia e giustizia, cosicchè qualunque ragione di economia vi troverebbe il suo luogo, voglio pur dire, se l'onorevole guardasigilli prenderà impegno di dirmi che egli, non dico già riterrà, ma prenderà in considerazione gli emendamenti che io vado ad indicare, quando si discuterà l'altra legge, io deporrò l'idea di presentarli ora come emendamenti, li ritirerò. Si tratterebbe di guardare agli articoli 298 e 496 di procedura penale. Nel primo articolo è impedita la lettura della dichiarazione scritta dei testimoni, meno determinati casi. Se si dicesse soltanto che anche nei casi di assenza di malattia, il concorso e l'annuenza di tutte le parti presenti in giudizio, cioè accusato, Pubblico Ministero e giudicanti, porrebbe dar luogo a questa lettura, io credo che si avrebbe una grande economia di tempo e di spesa. Così per l'altro articolo 496 è vietato il rinvio di una causa ad altra udienza, nè la Corte può occuparsi della spedizione di altre cause, ma deve invece rimanersene inoperosa senza divenire ad atto qualunque.

L'effetto di tali disposizioni è evidente: o la difesa dell'accusato deve sacrificarsi a rinunziare ai testimoni non comparsi, ovvero, come più spesso avviene, il dibattimento va in fumo, salvo a cominciarsi da capo quando che sia con grave dispendio dell'erario pubblico.

So che qualche presidente di Corte d'assise, guardando più largamente al pubblico bene e non rimanendo alla lettera materiale della legge, si ha preso qualche arbitrio, ed ha fatto bene; ma so pure che altri presidenti sono stati più timidi e più circospetti. Quale è la conseguenza economica di tali disposizioni? Potrà vederla il signor ministro nelle statistiche penali, d'onde rileverà quanti dibattimenti, specialmente nelle provincie meridionali, dove le mancanze de'testimoni sono continue per difficili comunicazioni ed emigrazioni periodiche; quanti dibattimenti, dico, siano rimasti sospesi, annullati e rifatti.

Se a tali miglioramenti legislativi volesse il ministro aggiungere quelli regolamentari di non dar luogo ad altre indennità che di trasferta e di alloggio, e quelle disciplinari di fare che le liste dei testimoni fossero meno copiose, fino alla superfluità, farebbe vere e serie economie nelle spese di giustizia.

Riassumendomi, io presento gli emendamenti che seguono:

« Art. 1. Ogni Corte d'assise è composta di due consiglieri d'appello, uno dei quali con le funzioni di presidente, e di un giudice anziano del tribunale di circondario del luogo dove son tenute le assise. Sarà aggiunto come supplente un altro giudice dello stesso tribunale.

« Nel caso d'impedimento del presidente, supplirà l'altro consigliere, e se fossero entrambi impediti, la presidenza sarà assunta dal presidente o vice-presidente del tribunale di circondario sino a quando non sarà destinato un altro consigliere dal presidente della Corte d'appello.

« Art. 5. (*Sospeso*) »

I due seguenti articoli che io propongo d'aggiunta sarei inclinato a ritirarli, siccome ho detto, solo che l'onorevole ministro mi dicesse che potranno essere materia di discussione in altro progetto presentato al Senato.

Essi sono i seguenti:

« Art. 6. Oltre i casi enunciati nell'articolo 298 del Codice di procedura penale, anche in quello di malattia, o non comparsa di un testimone citato, potrà darsi lettura della dichiarazione scritta esistente in processo, semprechè non siavi opposizione del Pubblico Ministero, dell'accusato o di qualunque componente della Corte o del giuri.

« Art. 7. Verificandosi, a termini dell'articolo 496 del Codice di procedura penale, il caso di sospensione di una causa incominciata innanzi le Assise, ma per circostanze relative alla causa stessa, potrà passarsi alla discussione di altre cause, ma la prima dovrà compirsi nella stessa quindicina, sotto pena di nullità degli atti. »

Ripeto che questa non sarebbe che una raccomandazione che io faccio all'onorevole guardasigilli, e spero che vorrà prenderla in considerazione.

Ove la legge passasse secondo le vedute della Camera, io raccomanderei il primo dei miei emendamenti.

Comprendo bene quale è il più grave ostacolo che mi si potrà opporre.

L'onorevole guardasigilli chiede d'urgenza l'approvazione di questa legge, e dove il mio emendamento o qualunque altro si accogliesse, bisognerebbe rinviarla al Senato, e mancherebbe il tempo.

Ma questa difficoltà nella quale ci troviamo, io credo che sarà superata dalla riflessione che apparisce inevitabile il bisogno di dovere stabilire qualche disposizione pel caso della supplenza nei circoli, dove vi è un solo presidente.

Questo vuoto farà sì che questa legge debba essere nuovamente inviata al Senato per quanto possa sembrar lieve.

Ebbene, questa necessità ci serva di occasione a studiare più ponderatamente la legge. Molte modificazioni utili, se non sostanziali, può subire la procedura penale, e per cogliere l'opportunità, io avrei voluto prendere in considerazione ieri la proposta Brofferio, e lo conforto a ripeterla in altra Sessione, sebbene io non ne accetti tutte le basi. Profittava però della di lui modesta profferta, quando diceva alla Camera di offrir solo l'occasione di studiare migliore sistema.

Ma tornando alla discussione attuale, mi piace osservare che il Senato non è già sì corrivo e scrupoloso come noi in simili circostanze, poco si preoccupa delle frequenti urgenze ministeriali, e che in questo modo a poco a poco i due rami del Parlamento finiranno collo scambiarsi le parti.

Ma aggiungerò: di chi infine è la colpa, se questa legge non è venuta qui in tempo, se ci è piombata sopra, come tante altre, sotto la stretta fatale e sempre pericolosa della necessità? Io dirò di nessuno, poichè le date mi darebbero torto.

Si osserverebbe come la legge non fosse venuta dal Senato che al finir di luglio, si vedrebbe come l'onorevole guardasigilli l'abbia presentata il 28 luglio, come

la Commissione non abbia potuto sbrigarla che al 16 di questo mese.

Poichè non è facile trovar un colpevole, dirò dunque che la colpa è della legge, la quale per sè stessa è venuta zoppicando, e lentamente. Ebbene, non veggio la necessità di applicarla così presto ed accettarla a furia. Il ministro guardasigilli non può essere imbarazzato pel personale. Ha per ora i consiglieri che dovrà diminuire, ma ora non può ucciderli e deve pagarli. Non può crescere il personale dei giudici di circondario, perchè se diminuirà i tribunali o le attribuzioni correzionali, ne avrà di troppo sulle braccia e non saprà dove situarli.

In quanto a questa povera legge, se è venuta tardi, si abbia la pena che è sempre data ai *sero venientibus*, abbia la pazienza di aspettare.

PRESIDENTE. Il deputato Sineo ha la parola.

Voci. A domani! a domani!

La seduta è levata alle ore 5 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1° Seguito della discussione del progetto di legge concernente la composizione delle Corti d'assise;

2° Discussione del progetto di legge relativo alle pensioni agli impiegati civili.